

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 188

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 27 febbraio 2006)

INDICE

ANGIUS, DI GIROLAMO: sullo scalo ferroviario di Orvieto (4-09414) (risp. BRICOLO, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	Pag. 10763	FORMISANO: sulle vittime del dovere (4-06274) (risp. PISANU, <i>ministro dell'interno</i>)	Pag. 10796
BUCCIERO: sull'evasione dell'obbligo scolastico (4-09181) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	10765	sulle terapie mediche considerate «accanimento terapeutico» (4-08511) (risp. ZINZI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	10798
CREMA: sulla Sindrome da affaticamento cronico (4-10070) (risp. ZINZI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	10772	GAGLIONE: sulla formazione professionale delle professioni sanitarie (4-04162) (risp. MORATTI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	10803
EUFEMI: sulla scadenza di un contratto d'affitto di un ufficio pubblico (4-09708) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	10773	GUERZONI: sul ritardo nell'introduzione di nuove carrozze ferroviarie (4-09729) (risp. BRICOLO, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	10806
FABRIS: sul finanziamento dell'educazione stradale nelle scuole (4-09788) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	10775	IOVENE: su alcune sospensioni dal servizio di insegnanti (4-07260) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	10785
FALOMI: su alcune sospensioni dal servizio di insegnanti (4-07428) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	10780	MALABARBA: su una nave NATO incagliatasi a Pianosa (4-09168) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	10807
FILIPPELLI: sulle risorse destinate alla lotta alla mafia in Calabria (4-07626) (risp. SAPONARA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10789	sullo scalo ferroviario di Orvieto (4-09345) (risp. BRICOLO, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	10763
sul nuovo codice della strada (4-09485) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	10795	sul decesso di un diciottenne per overdose (4-09974) (risp. PISANU, <i>ministro dell'interno</i>)	10811

MODICA: sull'inquadramento all'interno dell'Università di Firenze di un centro sperimentale indipendente (4-08964) (risp. MORATTI, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) Pag. 10812	RONCONI: sull'inefficienza del Sistema sanitario nazionale nella Regione Umbria (4-09147) (risp. ZINZI, sottosegretario di Stato per la salute) Pag. 10822
MONTI: sul soggiorno in albergo di alcuni sommozzatori dei Vigili del fuoco (4-07925) (risp. BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l'interno) 10817	ROTONDO: sul servizio antincendio dei Vigili del fuoco (4-08403) (risp. BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l'interno) 10825
PEDRINI: sull'inefficienza del Servizio sanitario nazionale nei piccoli Comuni italiani (4-07716) (risp. ZINZI, sottosegretario di Stato per la salute) 10819	SALVI, VILLONE: sull'istituzione da parte di alcune Regioni di sedi di rappresentanza in paesi esteri (4-10089) (risp. LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali) 10827
	SPECCHIA ed altri: sulla rete ferroviaria in Puglia (4-09273) (risp. BRICOLO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti) 10828

ANGIUS, DI GIROLAMO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 24 agosto 2005 un provvedimento della società RFI ha sospeso, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del mattino successivo, alcuni servizi dello scalo ferroviario di Orvieto, determinando l'assenza del capostazione e la chiusura della sala d'attesa;

la stazione di Orvieto è l'unico scalo umbro sulla direttrice Roma-Firenze, una delle principali linee di traffico ferroviario nazionale ed europeo, ed ha, quindi, un ruolo centrale per la città di Orvieto e per l'intera regione Umbria;

una progressiva riduzione dei servizi ferroviari nella stazione di Orvieto avrebbe un duplice effetto negativo penalizzando, da una parte, i consistenti flussi turistici, italiani ed internazionali, che accedono ad Orvieto e nella regione Umbria spesso per via ferroviaria, e dall'altra danneggiando i considerevoli gruppi di pendolari che quotidianamente utilizzano i servizi ferroviari per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo conosca i fatti descritti e quali misure intenda adottare per evitare la progressiva marginalizzazione dello scalo ferroviario di Orvieto e per agevolare l'incremento dei servizi al fine di garantire i trasferimenti quotidiani dei numerosi pendolari e per sostenere la filiera turistica, che è una delle priorità dello sviluppo umbro ed orvietano.

(4-09414)

(27 settembre 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 24 agosto 2005 un provvedimento della società RFI ha sospeso, dalle ore 21.00 alle 6.00 del mattino successivo, alcuni servizi dello scalo ferroviario di Orvieto. Sebbene il transito dei treni abbia funzionato regolarmente – poiché telecomandato da Firenze – è stato tuttavia assente il capostazione e chiusa la sala d'attesa;

questo provvedimento, che si ripeterà con ogni probabilità nelle settimane successive ed è motivato da problemi organizzativi interni alla società RFI, sembra confermare un'intenzione di depotenziamento dello scalo orvietano già avviato da qualche tempo e più volte stigmatizzato, nei mesi scorsi, sia da questa amministrazione sia dal locale Comitato dei pendolari;

la stazione di Orvieto è l'unico scalo umbro sulla direttrice Roma-Firenze e rappresenta perciò un punto di snodo centrale non solo per la città, ma per l'intera regione Umbria. Una progressiva riduzione dei suoi servizi ferroviari avrebbe un duplice effetto negativo: da una parte penalizzare i flussi turistici, italiani e internazionali, che accedono ad Orvieto - e in Umbria - per via ferroviaria; dall'altra danneggiare il considerevole numero dei pendolari che quotidianamente utilizzano il trasporto ferroviario per raggiungere i luoghi di studio o di lavoro. Lo scalo orvietano, infatti, proprio per la sua posizione raccoglie dall'Umbria un ampio bacino di pendolari che gravita principalmente su Roma e che rappresenta, anche per Ferrovie dello Stato, una risorsa economica non trascurabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per quanto di competenza, per evitare la progressiva marginalizzazione dello scalo ferroviario di Orvieto, ma, al contrario, adoperarsi per il potenziamento dei suoi servizi di cui beneficerebbe, da un punto di vista logistico ed economico, l'intera Regione.

(4-09345)

(20 settembre 2005)

RISPOSTA.(*) - In merito alle interrogazioni, Ferrovie dello Stato s.p.a. ha riferito che con le nuove tecnologie è possibile gestire la circolazione nelle stazioni di piccole e medie dimensioni da postazione remota con sistemi di telecontrollo posizionati in impianti più grandi. La fattispecie è stata applicata solo nel periodo estivo anche nella stazione di Orvieto.

La momentanea assenza di personale riscontrata in quel periodo nelle ore notturne non va quindi interpretata né come un segnale di ridimensionamento né come atto gestionale compromettente l'efficienza e la sicurezza del servizio pienamente garantite dal sistema di controllo a distanza.

Insieme al bar e all'edicola già presenti all'interno della stazione, è stata ulteriormente migliorata la qualità dei servizi aprendo al pubblico i nuovi locali per servizi igienici recentemente realizzati.

Per quanto riguarda la sala d'attesa la decisione della chiusura nelle ore notturne valida per tutte le stazioni della rete risponde a ragioni di sicurezza oltre che di igiene ed è stata adottata per evitare che tali spazi possano divenire luoghi frequentati da persone senza fissa dimora ovvero oggetto di atti vandalici con conseguenze sul decoro degli stessi. Durante le ore di chiusura vengono effettuate le necessarie operazioni di pulizia.

L'offerta di servizio di trasporto ferroviario interessante la stazione di Orvieto è costituita da 40 collegamenti giornalieri. Di questi 21 sono di media/lunga percorrenza (11 collegamenti in senso pari e 10 in senso dispari) e 19 a carattere locale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Nel corso dell'orario 2005/2006 l'offerta locale è stata, implementata attraverso l'istituzione del nuovo treno interregionale 3377 per la clientela pendolare diretta a Roma.

Con l'introduzione dell'orario vigente per corrispondere alle esigenze della clientela pendolare e d'intesa con la Regione Umbria è stato modificato l'orario del treno regionale 7310 Orte-Orvieto la cui partenza è stata anticipata di 10 minuti così come l'arrivo nella stazione di Orvieto.

Per quanto riguarda il servizio di biglietteria della stazione in questione questo è articolato su due sportelli aperti al pubblico dal lunedì al sabato in orari lievemente sfalsati (dalle ore 5,50 alle 20,14 il primo; dalle ore 7,00 alle ore 21,24 il secondo); la domenica mattina il servizio svolto da un solo sportello aperto dalle ore 6,45 mentre la domenica pomeriggio sono ugualmente previsti due sportelli.

Peraltro per l'acquisto dei biglietti ferroviari la clientela può servirsi anche di un punto vendita situato presso il bar di stazione al quale si aggiungono 2 emettitrici automatiche che assicurano il servizio per tutto l'arco delle 24 ore.

*Il Sottosegretario di Stato
per le infrastrutture ed i trasporti*

BRICOLO

(23 febbraio 2006)

BUCCIERO – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* – Premesso:

che, come risulta dall'articolo pubblicato su «La Gazzetta del Mezzogiorno» in data 7 luglio 2005, in provincia di Bari, in chiusura dell'anno scolastico 2004/2005, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha reso note le cifre di un fenomeno negativo ivi definito come *record*: ben 372 sono stati i genitori di minori di 15 anni denunciati per non aver voluto (o saputo) fare tutto il possibile per obbligare i loro figli a frequentare le aule scolastiche;

che, nella sola città di Bari, i militi dell'Arma dei Carabinieri hanno segnalato all'autorità giudiziaria ben 178 genitori per i suddetti motivi;

che tale fenomeno di evasione dell'obbligo scolastico sarebbe più diffuso tra le famiglie in condizioni di disagio economico, che abdicerebbero alle loro responsabilità genitoriali in proposito onde far lavorare i minori e poter così «arrivare a fine mese», e non tra le famiglie di malavitosi;

che la suddetta constatazione evidenzerebbe la particolare complessità del fenomeno e la sottesa carenza di risorse economiche;

che, con sentenza del 23 novembre 1997, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che, onde accertare la responsabilità dei genitori per l'evasione dell'obbligo scolastico da parte dei propri figli *ex* articolo 731 del codice penale, deve essere provato, tra l'altro, che gli

stessi non abbiano fatto ricorso, allo scopo di convincere i minori a frequentare la scuola, agli organi di assistenza sociale;

che, comunque, la accertata responsabilità penale dei genitori nelle fattispecie suddette non esimerebbe le autorità venute a conoscenza dei fatti dal segnalare al Tribunale per i minorenni competente per territorio la condotta dei genitori responsabili, poiché in tali fattispecie competerebbe all'autorità giudiziaria di adottare, su iniziativa processuale del P.M., i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori inadempienti,

si chiede di sapere:

se risulti vero che il sopra descritto fenomeno di evasione dell'obbligo scolastico nella provincia di Bari sia da considerarsi come *record* rispetto alle medie statistiche nazionali;

quale percentuale statistica di evasione del suddetto obbligo, in relazione al trascorso anno scolastico, sia stata riscontrata nelle altre regioni italiane;

quanti procedimenti *ex* articolo 731 del codice penale siano stati incardinati nella provincia di Bari a seguito delle denunce dei Carabinieri sopra descritte a carico dei genitori in questione e quanti procedimenti *ex* articoli 330 e seguenti del codice civile siano stati promossi dal tribunale per i minorenni di Bari d'ufficio a seguito delle conseguenti doverose segnalazioni, nonché quali e quanti provvedimenti urgenti siano stati adottati onde rimediare alla situazione dei minori inadempienti;

quali linee guida e quali protocolli siano stati diffusi e siano in uso tra gli organi di assistenza sociale onde poter supportare le famiglie in difficoltà rispetto alla situazione in esame e, del caso, poter prevenire e rimediare all'inadempienza dei minori rispetto all'obbligo di frequenza della scuola.

(4-09181)

(26 luglio 2005)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione rivolta a questa amministrazione, al Ministero della giustizia e al dicastero del lavoro e delle politiche sociali, concernente il fenomeno dell'evasione dell'obbligo scolastico nella provincia di Bari.

Si premettono alcune considerazioni di carattere generale.

Come è noto, il fenomeno oggetto dell'interrogazione ha connessioni con i fenomeni della dispersione scolastica e dello sfruttamento del lavoro minorile, del disagio giovanile e degli abbandoni precoci del sistema scolastico, che sono dovuti a fattori per lo più esterni alla scuola, di natura prevalentemente economico-sociale, e si riflettono sull'andamento scolastico dei minori determinando discontinuità di frequenza e demotivazione allo studio.

All'inizio della legislatura, il Governo, avendo rilevato la grave situazione di dispersione scolastica presente nel nostro Paese, ha affrontato il problema ponendolo al centro della propria politica, nella consapevolezza

che elevati tassi di dispersione aumentano il rischio di emarginazione, di esclusione sociale e, di conseguenza, il rischio di criminalità.

Sono state quindi progettate e messe in atto adeguate iniziative, finalizzate anche al conseguimento dell'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo di Lisbona, di pervenire entro il 2010 ad una percentuale media di abbandoni scolastici prematuri non superiore al 10%.

I risultati delle azioni svolte nella presente legislatura per la diminuzione degli abbandoni precoci sono positivi. Infatti, dall'analisi della situazione dei giovani interessati al diritto-dovere all'istruzione e formazione (15-18 anni) - introdotto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ai sensi della legge delega 28 marzo 2003, n. 53 - emerge che circa 122.000 giovani sono rientrati nel sistema di istruzione e formazione (62.000 dai percorsi di istruzione e formazione professionale e 60.000 per innalzamento dell'obbligo), con conseguente riduzione della percentuale di abbandoni precoci, passata dal 25% dell'anno scolastico 2000-2001 al 20% dell'anno scolastico 2004-2005. Ci stiamo così avvicinando alla media dell'Unione europea.

Ha concorso al raggiungimento di questi primi risultati positivi l'istituzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale previsti dall'accordo quadro sottoscritto da questo Ministero, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni il 19 giugno 2003 e disciplinati dalle intese sottoscritte da tutte le Regioni e dagli Uffici scolastici regionali. Tale accordo e le intese sono stati concepiti e definiti in un'ottica di anticipazione e sperimentazione di alcuni profili della legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Complessivamente, si è ottenuto un recupero della dispersione di circa 60-70.000 soggetti rispetto alle circa 300.000 unità che risultavano fuori dal sistema scolastico nel 2001.

Ulteriori esiti positivi potranno aversi con l'applicazione dei decreti legislativi previsti dalla sopra citata legge n. 53 del 2003, di riforma del sistema scolastico e formativo.

Merita di essere segnalato, in particolare, il già citato decreto legislativo n. 76 del 2005, che ha ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico introducendo il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età. Questo decreto prevede l'innalzamento graduale dell'obbligo scolastico e formativo, che già dall'anno scolastico 2005-2006 è stato elevato da nove a dieci anni. Ciò ha consentito l'inserimento nel sistema scolastico e formativo di altri 30.000 ragazzi l'anno, che vanno ad aggiungersi ai 90.000 già reinseriti grazie all'innalzamento dell'obbligo scolastico di un anno attuato nel 2004-2005 e ai suddetti percorsi sperimentali di formazione professionale realizzati dalle Regioni sulla base del menzionato accordo quadro del 19 giugno 2003.

Per rimediare alla preesistente mancanza di strumenti di monitoraggio, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 76 del 2005, è stata anche messa a punto la costituzione a livello nazionale di un'anagrafe unitaria degli abbandoni scolastici, che evidenzia l'elenco nominativo degli eventuali abbandoni, scuola per scuola, in modo da assistere gli alunni e le famiglie affinché i ragazzi che hanno lasciato la scuola possano rientrare nel sistema e raggiungere il pieno successo formativo. È pure previsto il raccordo di detta anagrafe con le apposite anagrafi regionali, in modo da seguire tutti gli studenti, ivi compresi quelli che scelgono i percorsi di istruzione e formazione professionale.

E ancora, il decreto n. 76 del 2005 – mentre conferma, in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione, le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico stabilite dalle norme previgenti – prevede l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di servizi di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

Va aggiunto che, in base al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'art. 4 della legge n. 53/2003), gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età potranno realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, sia nei percorsi liceali sia in quelli dell'istruzione e formazione professionale.

Questa particolare modalità serve a rendere l'apprendimento più attraente per i giovani, come raccomandato dall'Unione europea; essa estende e mette a sistema le migliori esperienze già acquisite dalle scuole e viene attuata sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, le competenze spendibili nel mercato del lavoro, valorizzando al tempo stesso vocazioni e attitudini che potranno servire per una scelta più consapevole rispetto ai percorsi successivi. È quindi da ritenere che anche la realizzazione dei percorsi in alternanza potrà contribuire alla diminuzione della dispersione scolastica.

Ulteriori risultati positivi potranno essere conseguiti con l'applicazione a regime del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativo al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, costituito da un sistema unitario articolato su due percorsi, quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, aventi pari dignità.

Per affrontare con successo il problema della dispersione scolastica e per corrispondere alle aspettative e ai bisogni dei giovani, il Ministero, oltre a quelle già ricordate, ha avviato ulteriori iniziative coerenti con le linee e con gli obiettivi della legge di riforma n. 53/2003.

A tale proposito, va segnalato il progetto nazionale denominato «Centri per l'aggregazione giovanile», che prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano per la prevenzione, per una collaborazione diretta alla messa a punto di interventi in grado di raggiungere il più vasto

numero di destinatari avendo come centri di attenzione i giovani, la famiglia, il volontariato.

Non vanno dimenticate, infine, le iniziative realizzate dalle istituzioni scolastiche con i finanziamenti previsti dall'art. 9 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto «Scuola» 2002/2005, per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. Per l'anno scolastico 2005-2006, con circolare ministeriale n. 91 del 21 dicembre 2005, sono stati complessivamente assegnati a tal fine 53.195.060,00 euro tutto il territorio nazionale, di cui 7.194.666,00 euro le scuole della Puglia.

Quanto sopra rilevato si riferisce, come è evidente, agli aspetti che più da vicino interessano la competenza istituzionale di questo Ministero. Ma, come è noto, nell'azione di contrasto dei suddetti fenomeni sono impegnate più pubbliche amministrazioni, che operano sinergicamente.

Per quel che interessa l'ambito di competenza del Ministero della giustizia, lo stesso dicastero ha fatto presente che il Dipartimento per la giustizia minorile ha preso parte ad un gruppo di lavoro interministeriale (avviato nel 2002) per promuovere un «Protocollo interministeriale di intesa per il coordinamento delle azioni contro la dispersione scolastica e lo sfruttamento del lavoro minorile».

Si sono resi operativi alcuni tavoli di lavoro ai quali hanno partecipato, oltre a questo Ministero e a quello della giustizia, anche i dicasteri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e degli affari esteri, nel convincimento che la sinergia ed il coinvolgimento delle diverse istituzioni possano porre in essere condotte strategiche di intervento volte a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dello sfruttamento del lavoro minorile.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, va ricordata la nota n. 341 del 6 febbraio 2003 con la quale questo Ministero ha invitato i responsabili dei propri uffici centrali e periferici a collegarsi opportunamente con le Direzioni Regionali del lavoro allo scopo di consentire l'acquisizione dei dati richiesti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 61 del 18 dicembre 2002. Con tale circoare, il Ministero del lavoro medesimo ha invitato il proprio personale ispettivo ad operare in stretto raccordo operativo con le autorità scolastiche territorialmente competenti, al fine di acquisire tempestivamente i dati relativi all'evasione dell'obbligo scolastico, considerata la stretta connessione di quest'ultima con la prestazione irregolare di lavoro.

E ancora, sempre nel quadro delle sinergie interistituzionali, va ricordata l'intesa tra questo Ministero e quello dell'interno siglata il 24 giugno 2003, che ha come obiettivo il rafforzamento delle azioni svolte dai due dicasteri, nell'ambito dei Programmi operativi nazionali «Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» e «La Scuola per lo Sviluppo», al fine di ridurre i fenomeni di criminalità, di disagio e di emarginazione sociale nelle aree del Mezzogiorno.

L'intesa prevede:

- iniziative di prevenzione e recupero della dispersione scolastica finalizzate alla lotta contro l'esclusione sociale e il disagio giovanile, attraverso la realizzazione di interventi formativi per i giovani sia delle scuole primarie che secondarie con il coinvolgimento degli enti locali e dei genitori;
- percorsi formativi per i docenti nelle aree territoriali maggiormente a rischio di esclusione sociale;
- la creazione di strutture di accoglienza, orientamento e recupero dei giovani presso istituzioni scolastiche in aree a particolare rischio di dispersione scolastica, con il coinvolgimento di soggetti istituzionali e del volontariato; queste strutture sono innanzitutto a disposizione degli studenti delle scuole della rete per attività curricolari e sono aperte a tutti i giovani e gli adulti del territorio in orario extrascolastico.

Ciò premesso circa le azioni di carattere generale tese al contrasto dei fenomeni in argomento, per quel che riguarda segnatamente l'evasione dell'obbligo scolastico in Puglia, ed in specie a Bari, si comunica quanto segue.

L'Ufficio scolastico regionale provvede annualmente alla rilevazione del fenomeno per mezzo di un'apposita scheda, compilata dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella quale si tiene conto anche delle situazioni «a rischio» (frequenze irregolari, ritiri formalizzati, ripetenze, non ammissioni).

Il medesimo Ufficio scolastico ha dato seguito agli opportuni provvedimenti di segnalazione dei fenomeni di evasione comunicati dalle Compagnie dei Carabinieri di Bari ed ha, inoltre, costantemente richiesto ai competenti dirigenti scolastici informazioni circa le iniziative poste in essere per garantire ai minori interessati il prescritto esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica, vale a dire dell'obbligo scolastico come ridefinito ed ampliato dalla legge n. 53 del 2003 e dal decreto legislativo n. 76 del 2005.

Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali in materia, l'Ufficio scolastico regionale ha operato in sinergia con tutte le altre istituzioni interessate alla prevenzione del disagio e della devianza (Prefettura, Tribunale, Comune, Provincia, Regione) seguendo sia le attività promosse ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) che quelle poste in essere per la definizione dei Piani di Zona ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). Sono stati anche sottoscritti appositi Protocolli d'intesa con il Comune di Bari per la realizzazione di interventi a favore del disagio (Protocollo, d'intesa tra il Comune di Bari, l'Ufficio scolastico regionale, i Centri territoriali permanenti e l'Ufficio di servizio sociale minorenni di Bari) e con il Centro di giustizia minorile a favore dei minori sottoposti a misure cautelari (Protocollo di intesa relativo alla sperimentazione di modalità operative per la presa in carico congiunta di minori sottoposti a procedimento penale).

Gli interventi finalizzati al contenimento del fenomeno dell'evasione e del disagio hanno trovato un'organica risposta attraverso l'utilizzo dei finanziamenti erogati da questo Ministero, come già detto, ai sensi dell'art. 9 del Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto scuola del 24 luglio 2003, che hanno consentito interventi a favore degli alunni e di formazione dei formatori.

Quanto alla richiesta volta a conoscere se il fenomeno dell'evasione dell'obbligo scolastico nella provincia di Bari, come riportato in un articolo pubblicato sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» in data 7 luglio 2005, sia da considerarsi come *record* rispetto alle medie statistiche nazionali, risulta che relativamente al tasso di scolarità, cioè al rapporto tra il numero di iscritti a scuola e la popolazione residente, il dato della provincia di Bari è, in linea di massima, assimilabile a quello della regione Puglia e del resto di Italia. In particolare, in relazione all'età corrispondente al primo ciclo di istruzione (fino a 13 anni), Bari è in linea con la media nazionale, in qualche caso è lievemente superiore; la scolarità è invece al di sotto del dato nazionale per i ragazzi di oltre quattordici anni. Il tasso di scolarità dei quattordicenni è, precisamente, del 97,3% a Bari contro una media nazionale del 98,3% e una media regionale del 98,9%, mentre per i quindicenni è del 90,5% a fronte del 93,1% nazionale e del 92,6% regionale.

Dai dati comunicati al Ministero della giustizia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, risulta che per il decorso anno scolastico 2004/2005 sono state prese in carico da detto ufficio giudiziario 161 segnalazioni di evasione dall'obbligo scolastico.

Le Procure della Repubblica del distretto di Bari hanno inoltre comunicato al dicastero della giustizia di aver iscritto con qualificazione giuridica *ex art. 731* del codice penale i seguenti procedimenti penali (va precisato che i periodi presi in considerazione al fine della rilevazione da parte delle Procure della Repubblica interessate non sono del tutto coincidenti):

Procura di Foggia: 30 procedimenti;

Procura di Lucera: 2 procedimenti;

Procura di Bari: 37 procedimenti (87 nel precedente biennio);

Procura di Trani: 2 procedimenti.

In merito al fenomeno registrato nel distretto di Bari ed alla attività di prevenzione diretta a segnalare le famiglie inadempienti rispetto alla frequenza dei propri figli ai corsi scolastici, punibili ai sensi dell'articolo 731 del codice penale, il Ministero della giustizia ha precisato che le denunce per violazione di tale articolo del codice penale sono registrate nella banca dati delle forze di polizia (SDI).

Quanto al quesito diretto a conoscere dati statistici specifici riferiti ai procedimenti *ex artt. 330* e seguenti del codice civile promossi dal Tribunale per i minorenni di Bari, il dicastero della giustizia ha evidenziato che il fenomeno non è oggetto di specifico monitoraggio da parte del Dipartimento per la giustizia minorile. Il medesimo Dipartimento ha fatto presente di essere deputato a promuovere e potenziare la realizzazione di at-

tività scolastiche di formazione lavoro ed educative per i ragazzi sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, nel rispetto del principio della non interruzione dei processi educativi in atto, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. In ossequio a tale normativa nei servizi penali minorili vengono attivati corsi di studio e lavoro per i minori ivi ristretti. Nello specifico, nell'ambito dell'attività di trattamento dei minori ristretti nell'istituto penale per i minorenni di Bari, sono stati avviati corsi modulari per l'acquisizione di titoli intermedi sulle competenze assimilate; ciò al fine di permettere a ciascun ragazzo l'acquisizione di titoli nel tempo, più o meno breve, di permanenza del servizio.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'istruzione, l'università e la ricerca*

APREA

(22 febbraio 2006)

CREMA. – *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che la CFS (Sindrome da Affaticamento Cronico) o ME (Encefalomielite Mialgica) è una grave ed invalidante patologia fisica, che costringe chi ne è affetto ad una vita più simile a quella di un vegetale che di un essere umano e all'isolamento sociale, rubando loro la possibilità di costruire il proprio futuro, costringendo ad abbandonare studi e passioni cui ci si era precedentemente dedicati e, a volte, abbandonando anche il proprio lavoro, a causa delle grandi sofferenze fisiche e conseguentemente anche psichiche;

che in Italia tale patologia non è stata ancora riconosciuta, anche se viene studiata da almeno 15 anni da alcune strutture pubbliche, mentre invece i cittadini britannici affetti da tale malattia già dal gennaio 2002 hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale e nel 2004 il Governo inglese ha stanziato diverse migliaia di sterline per l'apertura dei centri di diagnosi e cura per i malati di CFS,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere iniziative normative per migliorare la vita delle persone che convivono con questa patologia cronica, promuovendo un'informazione capillare da parte della comunità medico-scientifica, attraverso i canali del Sistema sanitario nazionale sull'esistenza della CFS (peraltro già inclusa tra le patologie del *Clinical Evidence* del 2002) e sulla relativa diagnostica; codificando la CFS anche in Italia ed inserendola fra le patologie croniche ed invalidanti con diritto ad una pensione, data l'impossibilità di svolgere una normale attività lavorativa da parte di chi ne è affetto.

(4-10070)

(26 gennaio 2006)

RISPOSTA. – La sindrome da stanchezza cronica (CFS o *Chronic Fatigue Syndrome*), ad eziologia controversa, abitualmente diagnosticata per esclusione, è una patologia debilitante caratterizzata da affaticamento cronico persistente o recidivante; non è alleviata dal riposo, si aggrava con minimi sforzi e provoca una sostanziale riduzione dei livelli precedenti delle attività occupazionali, sociali e personali del soggetto che ne è affetto. La complessità della CFS e le indubbie difficoltà alla sua comprensione ne rendono necessario un approccio integrato.

Bisogna precisare, tuttavia, che il riconoscimento delle malattie, intese come singole entità nosologiche, non è compito del Servizio sanitario nazionale né del Ministero della salute, ma della comunità medico scientifica internazionale che le identifica secondo l'evoluzione delle conoscenze e delle capacità diagnostiche. Con questi limiti deve intendersi il senso del riconoscimento da parte della comunità medico scientifica statunitense, australiana e britannica, i cui principi e presupposti scientifici potranno essere liberamente adottati dai clinici del nostro paese, qualora li ritengano validi.

Appare, peraltro, una problematica diversa la richiesta di inserimento di questa patologia negli elenchi delle malattie che danno diritto all'esenzione, che non è conseguenza diretta e necessaria del riconoscimento della patologia.

Il Ministero della salute è consapevole delle difficoltà di vita individuale e sociale che devono affrontare i soggetti affetti dalla CFS e, pertanto, intende, appena possibile, sottoporre la questione alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) affinché valuti la possibilità di inserimento di questa area di criticità tra le patologie a carico del Servizio sanitario nazionale che danno diritto all'esenzione, qualora tale previsione costituisca un intervento valido a risolvere, almeno in parte, le necessità assistenziali dei pazienti.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ZINZI

(22 febbraio 2006)

EUFEMI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

numerose proteste sono state espresse dalla cittadinanza di Chieri e dagli altri utenti dei comuni limitrofi, in particolare Pino, Cambiano, Pecetto, Santena, Poirino, e dei comuni della collina, rispetto alla temuta chiusura e all'ipotizzato trasferimento della sede INPS nella centrale piazza Cavour, a Chieri, a causa dell'imminente scadenza del contratto prevista per il 20 gennaio 2006;

la sede regionale dell'INPS ha avviato tempestivamente le procedure per il rinnovo del contratto ma comprensibili cautele sono emerse, rispetto alle garanzie offerte dal locatore in conseguenza del recente passaggio dell'immobile dalla società proprietaria Agrileasing alla società af-

fittuaria Progress srl, che, allo stato, non offre adeguate garanzie contrattuali al locatario,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato della trattativa per l'affitto della sede INPS di Chieri, in ragione dell'efficienza del servizio riscontrato da tutti i cittadini e dalle categorie rispetto a trasferimenti in altre sedi del territorio che creerebbero evidenti disagi;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per superare le difficoltà nella proroga del contratto di affitto, attraverso la ridefinizione di clausole contrattuali che garantiscano il contratto di affittanza verso l'INPS, creando le condizioni per il mantenimento della sede INPS nella centrale ubicazione di Chieri, unitamente ad un servizio particolarmente apprezzato dagli utenti e dalle associazioni di categoria.

(4-09708)

(22 novembre 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

L'Agenzia di produzione di Chieri (Torino) è ubicata in locali con superficie ragguagliata di mq. 868 (lorda 1020 circa), siti in piazza Cavour n. 4.

L'immobile era originariamente di proprietà dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, con il quale l'INPS stipulò il contratto di locazione con decorrenza 1° maggio 1991, tacitamente rinnovatosi alla scadenza del 30 aprile 1997 e con scadenza 30 aprile 2003.

In data 3 aprile 2003, l'Istituto di San Paolo ha notificato lo sfratto all'INPS.

La proprietà, in data 21 dicembre 2004, è stata trasferita alla società STAR srl, che non ha proposto mai rinnovi contrattuali.

La Direzione subprovinciale di Moncalieri, in numerose occasioni, ha sollecitato le due citate società ad effettuare lavori di messa a norma dell'immobile senza avere alcun riscontro.

Nel corso del 2003, è stato pubblicato un bando per la ricerca di locali: furono presentate due offerte, delle quali una fu in seguito ritirata e l'altra – dopo sopralluogo – non fu presa in considerazione in quanto lo stabile offerto presentava problemi di sicurezza e di igiene non superabili.

Un ulteriore trasferimento di proprietà è stato effettuato, nel corso del mese di luglio 2005, a favore della società Progress srl, che ha acquistato tramite un contratto di *leasing*.

Le attuali difficoltà di conclusione del contratto di locazione sorgono dall'inserimento, nel citato contratto di *leasing*, di alcune clausole che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, non garantiscono la stabilità del vincolo contrattuale.

Al fine di acquisire la predetta ed imprescindibile garanzia di stabilità del vincolo contrattuale e per ottenere il buon esito della trattativa, è ne-

cessario il coinvolgimento, in sede di sottoscrizione del contratto di locazione, della banca concedente il *leasing*.

La Direzione regionale per il Piemonte e la Direzione subprovinciale di Moncalieri hanno anche attivato i contatti con la civica amministrazione chierese per valutare la disponibilità di locali da parte di quest'ultima; in alternativa all'eventuale esito negativo della citata trattativa ed all'assenza di locali offerti dal comune di Chieri, rimane, da ultimo, la possibilità di autorizzare una nuova ricerca di mercato per reperire un nuovo immobile ove trasferire la sede, pur prendendo atto che la precedente ricerca di mercato ha dato esito negativo, attesa la scarsità di alternative presenti nel mercato immobiliare di Chieri.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(20 febbraio 2006)

FABRIS. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 (nuovo codice della strada) ha sancito definitivamente l'obbligo del cosiddetto «patentino» per la guida del ciclomotore e le modalità per il suo conseguimento, così come previste dal decreto legislativo del 15 gennaio 2002, n. 9 (disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada);

che l'obbligo di possedere il certificato per circolare sulle strade decorreva dal 1° luglio 2004;

che il citato decreto prevede inoltre l'utilizzo del 7,5% degli introiti delle contravvenzioni per finanziare l'attività nelle scuole;

che, in particolare, l'articolo 208 del nuovo codice della strada stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal nuovo codice della strada sono destinati «a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale (...); b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per il conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori»;

che il dettato normativo omette di definire in modo preciso e puntuale, come invece negli altri casi (la definizione del totale annuo per i proventi destinati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura dell'80% in infrastrutture e del 20% in sicurezza stradale viene infatti descritta dall'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale», che recita: «Il codice della strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi: (...) x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale (...); previsione che il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalità»), la misura di quel 7,5 per cento del totale annuo per finanziare l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole e l'organizzazione dei corsi per conseguire il patentino;

che fino ad oggi non è stata mai fatta alcuna erogazione in tal senso;

che al Senato della Repubblica, durante lo svolgimento della seduta n. 405 del 6 maggio 2003, nel corso dell'interpellanza n. 2-00376 presentata dall'interrogante, il Governo, dopo aver richiamato i contenuti dell'articolo 208 del nuovo codice della strada, ha dichiarato che i fondi per l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole e per l'organizzazione dei corsi sarebbero stati assegnati al Ministero dell'istruzione con la legge finanziaria per l'anno 2004;

che con il varo della legge finanziaria per l'anno 2004 questo Governo non è stato capace di stanziare, assegnare e dare al Ministero dell'istruzione un solo euro da destinare a questo tipo di iniziative;

che lo stesso problema si è posto anche con il varo della legge finanziaria 2005 e sembrerebbe profilarsi anche con il varo della prossima legge finanziaria 2006;

considerato:

che ancora non si comprende come il Governo intenda suddividere tra i vari Ministeri interessati gli introiti derivanti dall'irrogazione delle contravvenzioni e, in particolare, quante risorse intenderà destinare al Ministero dell'istruzione per i corsi di educazione stradale e l'organizzazione dei corsi per conseguire il cosiddetto patentino;

che, per tali motivi, numerosissime scuole hanno potuto organizzare detti corsi facendo affidamento solo su risorse economiche interne alle scuole stesse;

che la legge conferendo ai destinatari, ovverosia agli studenti, la facoltà o di seguire un corso gratuito presso le scuole o a pagamento presso le autoscuole, contestualmente obbliga tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche o private che siano, ricche o meno ricche che siano, all'organizzazione dei corsi di educazione stradale;

che ciò accade indipendentemente dalle ulteriori problematiche che potrebbero nascere per le istituzioni scolastiche stesse, soprattutto per quelle più incapaci dal punto di vista economico, quali ad esempio la necessità di impiegare talune economie disponibili per scopi diversi, quali ad esempio il potenziamento delle strutture sportive, l'ampliamento della biblioteche, la ristrutturazione degli ambienti e delle aule frequentate dagli studenti e dal personale docente;

che secondo voci circolanti nell'ambiente sembrerebbe che il Governo intenda comunque ridurre gli stanziamenti da erogare alle scuole per consentire ai propri alunni di conseguire il patentino attraverso l'organizzazione di appositi corsi di formazione;

che ancora non risulta chiaro in che modo le risorse finalizzate all'organizzazione dei corsi che consentono agli alunni di conseguire il cosiddetto patentino siano stati erogati alle scuole,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Governo intenda ridurre gli stanziamenti e le risorse da erogare alle scuole per l'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento del patentino da parte degli studenti e, nel caso, quali siano i motivi del citato intendimento;

come le risorse finalizzate all'organizzazione dei suddetti corsi siano state erogate alle scuole sino a questo momento;

se il Governo non concordi nel ritenere quanto mai necessario aumentare le risorse destinate all'organizzazione dei suddetti corsi:

quali siano i capitoli di spesa utilizzati dalle scuole per il finanziamento di detti corsi e, in particolare, quante scuole abbiano potuto fare effettivamente affidamento su risorse interne alle scuole;

se si siano registrati casi di istituzioni scolastiche del tutto impossibilitate dal punto di vista finanziario ad organizzare tali corsi;

se l'impiego di interi capitoli di spesa delle scuole per il finanziamento di corsi di educazione stradale e l'organizzazione dei corsi per il conseguimento del cosiddetto patentino sia andato a discapito in alcuni casi di altre finalità o iniziative perseguite o perseguibili dalle stesse istituzioni scolastiche;

se gli stanziamenti residuali del Piano Nazionale per la Sicurezza stradale, pari a circa 25.000.000 euro, non siano stati destinati ad economie diverse da quelle relative al potenziamento del livello di sicurezza stradale in Italia;

quali siano i motivi per i quali detti stanziamenti non siano stati destinati alle scuole per l'assolvimento degli obblighi che, in punto di fatto e di diritto, gravano oggi sulle istituzioni scolastiche pubbliche e private per l'organizzazione dei corsi di educazione stradale;

se corrisponda al vero che, a fronte della riduzione del numero dei candidati al conseguimento del patentino, alcune istituzioni scolastiche, anche a causa della mancanza di risorse, omettano di organizzare i corsi se il numero di richieste è giudicato esiguo;

se corrisponda al vero che non sono più state effettuate e rese pubbliche rilevazioni periodiche del numero di studenti che richiedono alle

scuole l'organizzazione dei corsi e rilevazioni del numero di studenti che frequentano i corsi nelle scuole (diversamente da quanto fatto nel primo anno di applicazione della norma e come, invece, avviene per i dati degli esami finali del corso);

se venga data sufficiente visibilità e impiego a Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nel campo della sicurezza stradale che possano fornire alle scuole – come peraltro previsto dalla norma – collaborazione qualificata e gratuita, consentendo loro un contenimento dei costi organizzativi;

se sia noto che la mancanza di informazioni sui finanziamenti induca molte scuole a procrastinare l'organizzazione dei corsi verso la fine dell'anno scolastico, così di fatto escludendo molti studenti dal diritto di scegliere tra la frequenza dei corsi gratuiti a scuola e quella dei corsi a pagamento nelle autoscuole;

in che modo, d'ora in avanti, le scuole che abbiano avuto uno scarso numero di richieste intendano rispondere al diritto degli studenti di conseguire il certificato di abilitazione presso l'istituzione scolastica;

quali siano i motivi per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante i ritardi verificatisi in alcune province del Meridione, non provveda ancora ad aumentare il numero dei funzionari esaminatori, determinando così grossi ritardi nella conclusione dei corsi.

(4-09788)

(5 dicembre 2005)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare anche a nome del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante l'attivazione dei corsi, da parte delle scuole, per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e i relativi finanziamenti.

Come già noto all'interrogante, il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 1° agosto 2003, recante modifiche al codice della strada, ha introdotto l'obbligo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori da conseguirsi, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, dopo aver frequentato un apposito corso.

La legge n. 321 del 30 dicembre 2004 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, ha istituito il capitolo 1450 concernente «spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale e per organizzare dei corsi per il conseguimento del Certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2005, tale capitolo è stato assegnato a questo Ministero e prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2005, 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 15 milioni di euro per l'anno 2007.

Questa amministrazione nei mesi di settembre e novembre 2005 ha assegnato agli Uffici scolastici regionali rispettivamente la somma di 18 milioni 389.000 euro per le scuole del primo ciclo d'istruzione e 8 milioni

147.000 euro per il secondo ciclo d'istruzione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento di educazione alla sicurezza stradale e per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi per il conseguimento del Certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore.

Gli Uffici scolastici regionali, attraverso i Centri servizi amministrativi, hanno ripartito tali fondi alle scuole che hanno realizzato i corsi e le attività di educazione stradale, come si evince dal monitoraggio realizzato dalla Direzione generale per lo studente nel primo biennio di attuazione (anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005).

Dai dati in possesso emerge che 1.076.000 studenti hanno partecipato ai corsi per il conseguimento del Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.

L'89 per cento ha concluso i corsi, l'81 per cento di questi si è iscritto agli esami. Il 67 per cento degli studenti iscritti agli esami ha conseguito il Certificato.

Sono stati realizzati circa 40.000 corsi in 6.000 scuole nell'anno scolastico 2003/2004 e in 7.800 scuole nell'anno scolastico 2004/2005.

Ove non sia stato raggiunto il numero sufficiente per la realizzazione di un corso, le scuole si sono consorziate in rete.

Dalla rilevazione in corso (i dati si riferiscono a 83 Province su 103) emerge che per l'anno scolastico 2005/2006 gli studenti che hanno chiesto di partecipare ai corsi sono 324.000 e che 5.400 scuole hanno attivato 12.500 corsi.

La Direzione generale per lo studente, in collaborazione con la Rete dei Referenti regionali e provinciali, ha attivato una serie di azioni coordinate affinché in ogni scuola si realizzino attività di educazione stradale.

La stessa Direzione ha inoltre realizzato a Matera, dall'11 al 13 dicembre 2005, il 1° seminario nazionale di formazione «Studenti in strada: l'educazione stradale nella convivenza civile», destinato alla rete dei referenti, a cui hanno partecipato anche alcuni dirigenti scolastici, docenti ed alunni. Sulla base delle esperienze delle scuole ed in continuità con esse, alla luce della riforma ed in risposta alla necessità condivisa di costruire, mettere a sistema e rendere strutturale nella scuola iniziative ed azioni di educazione stradale, sono stati individuati percorsi didattici, delineate competenze, metodologie e modelli attuativi.

Il compito di realizzare queste azioni condivise a livello nazionale e di monitorarle è stato affidato ai referenti regionali.

È stata inoltre realizzata un'intensa e fattiva collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in particolare, ha provveduto ad istruire e qualificare 1.000 ulteriori funzionari rispetto agli oltre 2.500 già abilitati in precedenza; ciò ha costituito una risorsa idonea alla completa copertura della domanda su tutto il territorio nazionale.

Si precisa altresì che da sempre viene data ampia visibilità ed impiego a enti ed associazioni di settore (ACMA, FMI, ACI, ANIA) ai diversi livelli territoriali.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(22 febbraio 2006)

FALOMI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

negli ultimi quattro anni il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale «Vallauri» di Reggio Calabria, Carmelo Gatto, avrebbe reiteratamente adottato provvedimenti disciplinari e attivato provvedimenti di sospensione o licenziamento e/o allontanamento dal proprio posto di lavoro di docenti con conseguenti gravi ricadute negative sul diritto al lavoro ed alla retribuzione di ben cinque docenti nelle persone dei professori Ugo Neri, Maurizio Bascià, Felice Iatì, Roberto Scaramuzzino e Antonio Surace;

tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei suddetti docenti (quali sospensioni dall'insegnamento, sospensioni cautelari dei docenti, allontanamento forzoso di un docente dalla propria sede di servizio con messa a disposizione presso gli uffici del Provveditore agli Studi *pro tempore* di Reggio Calabria, trasferimento d'ufficio forzoso del docente «scomodo» presso altra sede lontana dalla propria città) sono stati dichiarati illegittimi o sospesi in via cautelare dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione del Lavoro;

a seguito di una aggressione fisica subita nel dicembre 2000 dall'ing. Neri ad opera del dott. Gatto, causata dalla volontà del primo di denunciare al Consiglio di Istituto ed al Provveditore agli Studi alcune irregolarità contabili relative ad un viaggio di aggiornamento del Dirigente Scolastico, lo stesso prof. Neri ha presentato regolare denuncia alla pubblica sicurezza;

nei confronti dei professori Ugo Neri e Maurizio Bascià, in data 20/02/2001, il dirigente ha emesso decreto di sospensione cautelare con la seguente motivazione: «Considerato che, in conseguenza dei fatti e delle circostanze sopra esposte, l'ulteriore permanenza in servizio dei proff. Bascià Maurizio e Neri Ugo, docenti con contratto a tempo indeterminato, determina un nocumento grave alla regolarità dell'andamento scolastico ed al prestigio dell'istituzione scolastica, in quanto gli atti posti in essere risultano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione docente, arrecando grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie per l'illecito uso di somme amministrative per conto della scuola, determinando azioni pregiudizievoli avendo acquistato attrezzature tecnico-scientifiche inadatte all'uso cui venivano destinate»;

la Direzione Generale Istruzione Tecnica dell'allora Ministero della pubblica istruzione ha emesso nota in data 27/02/01 nella quale dichiara che «...la vicenda ... risulterebbe conclusa e pertanto un allontanamento dal servizio in via cautelare dei docenti si appalesa del tutto incoerente rispetto alle finalità dell'art. 506 del decreto legislativo n. 297/94, oltre a sostanziarsi in un provvedimento illegittimo sotto il profilo dello sviamento di potere. Esso, allo stato dei fatti, si configura più come un atto sanzionatorio che cautelare ...»;

il dirigente Gatto avrebbe un comportamento particolarmente accanito e persecutorio nei confronti del prof. Neri, tanto da disporre nei suoi confronti la visita medico-legale collegiale con l'intento di accertarne la presunta incapacità all'insegnamento perché invalido civile, con grado di invalidità pari al 74%, in quanto affetto da ipoacusia bilaterale, ciò nonostante tale *handicap* sia recuperato con l'uso delle protesi acustiche. Nonostante l'idoneità all'insegnamento dichiarata dalla AUSL in data 22/03/2001, il dirigente scolastico Gatto emetteva un decreto con il quale disponeva la cessazione di qualunque attività presso il Vallauri del prof. Ugo Neri;

il Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, in data 14/05/2001, ha ordinato «l'immediata reintegrazione del ricorrente prof. Neri Ugo; la sospensione in via cautelare di tutti i provvedimenti impugnati (ad eccezione di quello di revoca dell'autorizzazione a svolgere la libera professione di ingegnere); la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti»;

in data 17/05/2001, con nota prot. n. 118 ris, la Direzione Regionale Scolastica della Calabria ha avviato un procedimento disciplinare contro il dirigente Gatto per i fatti narrati;

il dott. Gatto ha proposto reclamo avverso all'Ordinanza del Giudice del Lavoro. Ciò nonostante il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del Tribunale del Lavoro del 09/07/2001, n. Con.10471, ha rigettato il reclamo del dott. Gatto e ha disposto la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica;

dalle pregresse vicende sono scaturiti tre procedimenti penali con capo di imputazione a carico del dirigente Gatto previsto e punito dall'art. 323 del codice penale (abuso di ufficio), essendo inoltre individuata la persona del prof. Neri quale parte offesa. Tali procedimenti sono stati unificati a carico del dirigente Gatto, che è stato rinviato a giudizio per reati ai sensi dell'art. 323 del codice penale (abuso di ufficio), essendo inoltre individuata la persona del prof. Ugo Neri quale parte offesa;

la Dirigenza Generale Regionale della Calabria, con decreto prot. n° 9029 del 17/07/2001, ha disposto che « Il prof. Ugo Neri è reintegrato nel posto e nella sede di servizio con sede di servizio con decorrenza 22.2.2001, col conseguente ripristino di tutti i diritti giuridici ed economici correlati al periodo della sofferta sospensione»;

il dirigente Gatto, con nota prot. n. 5131 del 30/08/2001, ha contestato al prof. Neri che « le assenze dal servizio della S.V. - dal 23 marzo 2001 a tutt'oggi - non risultano in alcun modo giustificate», con l'intento

di ribaltare sul professor Neri precise responsabilità derivategli dal non avere riammesso lo stesso in servizio;

il dirigente Gatto, con una nota del 13/09/2001, ha decretato che il prof. Neri è stato assente ingiustificato per 162 giorni a decorrere dal 23/03/2001 e ha trasmesso l'atto alla Direzione Provinciale del Tesoro al fine di operare a carico del prof. Neri il recupero delle somme di stipendio al lordo percepite durante il periodo di sofferta sospensione;

la Dirigente regionale Anna Maria Fonti Iembo, per il Direttore Generale dott. Franco Inglese, con nota n° 40/ris del 20/09/2001, ha sollecitato la sospensione dal servizio del dirigente scolastico Gatto scrivendo: «Fra l'altro, con recentissima nota n° 75/ris del 14/09/2001, il dirigente Gatto ha comunicato la punizione dell'avvertimento scritto al prof. Neri Ugo sostanzialmente per gli stessi motivi per cui lo aveva sospeso dal servizio con atti reiterati, tutti sospesi dai provvedimenti giudiziari citati, nonostante il prof. Ugo Neri sia nel frattempo transitato in altro istituto dal 1° settembre 2001. [...] Dimostrando, anche con questi ultimi provvedimenti, assoluta labilità e inconcludenza gestionale, si ripropone la immediata sospensione cautelare del dirigente Gatto, in attesa di procedere disciplinarmente a suo carico, ferma restando la richiesta di accertamento delle sue responsabilità amministrative e contabili in relazione all'intera vicenda»;

in data 15/02/2003 il Giudice del Lavoro dott.ssa Patrizia Morabito, con ordinanza n. 188/02, Reg.Proc.Spec, dichiarava l'immediata sospensione in via cautelare del decreto del dirigente scolastico dell'ITIS «Vallauri» di Reggio Calabria prot. n. 5495/A/1 del 13/09/2001. Per l'effetto ordinava al Ministero dell'economia e delle finanze l'immediata cessazione delle trattenute stipendiali in forza di quelle mensilmente operate sulla retribuzione del ricorrente. Ordinava altresì di trasmettersi copia degli atti al Procuratore della Repubblica in sede per quanto di eventuale competenza;

la vicenda appena esposta in merito alle trattenute stipendiali operate ingiustamente al prof. Ugo Neri dal dirigente Gatto è rimessa alle valutazioni del processo penale in atto presso la II Sezione del Tribunale Penale in composizione collegiale – Presidente dott. Lucisano, proc. n. 470/04 R. GIP, con imputato per il reato previsto e punito dall'art. 323 del codice penale ancora il dirigente Gatto e parte offesa il prof. Neri;

considerato che:

la gravissima situazione perpetrata ai danni del prof. Ugo Neri oggi prosegue, nei confronti dei già citati prof. Roberto Scaramozzino, Antonio Surace e Felice Iatì, e potrebbe configurare una fattispecie di *mobbing* e *burn out*;

nonostante le citate vicende anche giudiziarie, il dott. Gatto continua ad emettere sanzioni disciplinari e sospensioni cautelari rivolte a più docenti, con fini intimidatori e persecutori;

nelle ultime settimane, dopo essere stato costretto a riammettere in servizio, sia pure con ritardo, sia il docente Felice Iatì sia il docente Roberto Scaramuzzino, in forza delle ordinanze cautelari del Giudice del La-

voro di Reggio Calabria, che revocavano i decreti di sospensione cautelare dei docenti, dopo oltre un mese, il predetto dirigente Gatto ha emesso fino al 12 luglio 2004 ben tre decreti di «licenziamento per giusta causa senza alcun preavviso» nei confronti del docente Antonio Surace e degli stessi Iatì e Scaramuzzino, annullando in concreto gli effetti delle ordinanze giudiziali del Tribunale del Lavoro;

a fronte delle ulteriori ordinanze cautelari del Giudice del Lavoro di Reggio Calabria emesse nel settembre 2004, che revocavano i decreti di «licenziamento per giusta causa senza alcun preavviso» nei confronti dei docenti Antonio Surace e Roberto Scaramuzzino, il dirigente Gatto non ha nel frattempo riammesso il prof. Roberto Scaramuzzino, ma ha riammesso il prof. Antonio Surace con decreto del 20/09/2004 per poi nuovamente licenziarlo con decreto di «licenziamento per giusta causa senza alcun preavviso» del 21/09/2004;

questi docenti, già sottoposti ad un martellamento di provvedimenti disciplinari come la sospensione dal servizio e il licenziamento, versano in uno stato di stress e di prostrazione psichica che potrebbero indurre gravi conseguenze sulla loro salute. Oltre che privati della totalità degli emolumenti mensili (ancora mai recuperati, nonostante il chiarissimo esito a loro favorevole del rito cautelare con l'annullamento della sospensione cautelare e dei decreti di cessazione dal servizio) si trovano a sostenere anche una situazione economica disagiata;

lo stesso dirigente Gatto ha richiesto, addirittura, come dirigente dell'Istituto «Vallauri», la destituzione del professor Francesco Scordamaglia, docente in altra scuola, coordinatore provinciale del sindacato «Gilda degli Insegnanti», «colpevole», nell'esercizio delle prerogative sindacali, di aver denunciato, dovutamente e responsabilmente, le vessazioni subite dai colleghi docenti e le inadempienze istituzionali;

il dirigente scolastico dell'ITIS «Vallauri» ha segnalato, con evidente tentativo intimidatorio, la «ribellione alle istituzioni democratiche dello Stato» del professore Scordamaglia, mediante la sua denuncia pubblica al Ministro dell'interno, al Capo della Polizia, al Prefetto, al Questore ed al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Tutto ciò nonostante Francesco Scordamaglia sia docente in altra scuola ed abbia la sola responsabilità di essere coordinatore provinciale del sindacato «Gilda degli Insegnanti», «colpevole», nell'esercizio delle prerogative sindacali, di aver denunciato, dovutamente e responsabilmente, le vessazioni subite dai colleghi docenti e le inadempienze istituzionali;

inoltre, il dirigente scolastico Gatto, in questo clima di conflitto permanente, avrebbe tentato altresì di coartare la volontà di alcuni docenti, perché fossero dalla sua parte;

il dirigente, dopo aver predisposto la sospensione cautelare dal servizio di docenti, mediante un'architettata, artificiosa e reiterata sequenza di provvedimenti sanzionatori, da ultimo ha utilizzato una risibile strategia di mera elencazione di presunte mancanze (mai contestate preliminarmente, con ulteriore costante lesione del diritto alla difesa) inerenti a doveri quotidiani del docente, dal Gatto citati testualmente, «di lealtà e di

buona amministrazione, vulnerando la regolare funzionalità del servizio e il buon andamento (efficienza ed efficacia) dell'attività della pubblica amministrazione»;

il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la Calabria, Ugo Panetta, nonostante fosse stato tempestivamente portato a conoscenza dei provvedimenti, forse per evitare eventuali scontri con il dirigente in questione, finora, per quanto consta all'interrogante, ha avallato e consentito la sospensione, poi annullata dal Giudice del Lavoro, dalle funzioni di docente, senza stipendio da ben oltre cinque mesi, nonostante decreti che apparirebbero basati su elementi raccolti, quasi «a puntate», con «postille» a richiesta, emergenti dalla specifica corrispondenza tra l'ITIS «Vallauri» e la Direzione Generale della Calabria;

il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la Calabria, Ugo Panetta, nonostante fosse stato portato a conoscenza dai sindacati delle ordinanze di citazione in giudizio emesse dal tribunale di Reggio Calabria a carico del dirigente Gatto per i numerosi e gravi abusi a carico del prof. Ugo Neri, non ha saputo rilevare nella documentata continuazione di comportamenti illegali anche a carico di altri insegnanti della stessa scuola elementi tali da giustificare l'attivazione di tutte le procedure di legge atte ad assicurare il buon andamento della scuola e tutelare la serenità degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie dell'istituto tecnico «Vallauri» di Reggio Calabria;

il medesimo direttore generale Panetta ha di fatto consentito che gli studenti, anche impegnati con i recenti esami di Stato, per effetto delle sospensioni dei professori rimanessero senza docente per oltre tre mesi e durante gli stessi esami di Stato, con lesione grave del diritto allo studio ed all'istruzione;

il medesimo direttore generale Panetta ha convalidato, comunque, i provvedimenti emessi dal dirigente scolastico Gatto, senza tener conto delle eventuali domande risarcitorie che i dipendenti, in presenza di un danno ingiusto, potrebbero avanzare, con grave danno, se accolte, all'Era-rio, nonostante si configurino come licenziamenti in serie ed in contrasto pratico con il Giudice del Lavoro, mentre ha provveduto di recente, in altro caso molto meno grave, pesante e dannoso, a non convalidare analogo decreto di licenziamento nei confronti di una docente di Crotone,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per accertare le cause di tale grave situazione venutasi a creare nell'Istituto Tecnico Industriale «Vallauri» di Reggio Calabria, dove si sono registrati e continuano a registrarsi così tanti e gravi provvedimenti disciplinari a carico di docenti, senza che questi possano difendersi dagli addebiti loro contestati in sede amministrativa, anche se le sanzioni sono puntualmente annullate dalla Magistratura del Lavoro e sono ad oggi sotto la valutazione della Magistratura Penale sia in fase istruttoria che dibattimentale;

se non si ritenga di dover intervenire perché il Direttore Regionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della Calabria,

dott. Ugo Panetta, eserciti la dovuta attività di controllo e di vigilanza istituzionale, con equità, rispetto della libertà di insegnamento e la necessaria attenzione, e perché verifichi se il dirigente scolastico Gatto versi in una situazione di incompatibilità ambientale tale da non poter continuare a dirigere quell'istituzione scolastica, restituendo alla comunità scolastica tranquillità, nel rispetto dell'immagine professionale degli operatori e della stessa istituzione e al fine di ridare serenità ai dipendenti e alle loro famiglie e tutelare il libero esercizio dell'attività sindacale;

se, infine, il Ministro non ritenga opportuno, in carenza di dovuta analoga attività direttoriale, procedere all'immediata revoca ed annullamento di tutti gli illegittimi provvedimenti di licenziamento, con emanazione di consequenziali provvedimenti di reintegrazione nel servizio.

(4-07428)

(12 ottobre 2004)

IOVENE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, negli ultimi quattro anni il dirigente scolastico Carmelo Gatto dell'Istituto Tecnico Industriale «Vallauri» di Reggio Calabria ha sospeso dal servizio ben 5 docenti nella persona dei professori Ugo Neri, Maurizio Bascià, Felice Iatì, Roberto Scaramuzzino e Antonio Surace;

che tale gravissima situazione, che potrebbe integrare fattispecie di *mobbing*, doppio *mobbing* e *burn out*, è stata denunciata anche recentemente in una conferenza stampa ripresa da varie televisioni, compresa RAI 3;

che da tempo si registrano nello stesso Istituto sistematiche contestazioni di addebito in numero di centinaia, sanzioni disciplinari e sospensioni cautelari di più docenti da parte del dirigente scolastico Gatto, già ben noto all'amministrazione, essendo lo stesso già rinviato a giudizio per abuso di potere, più volte denunciato ed indagato per falso, abuso d'ufficio, calunnia, diffamazione e violenza privata;

che nelle ultime settimane, dopo essere stato costretto a riammettere in servizio sia il docente Felice Iatì sia il docente Roberto Scaramuzzino, in base a precise ordinanze cautelari del Giudice del Lavoro, ottemperate anche dopo oltre un mese, il predetto dirigente ha emesso fino al 12 luglio 2004 ben tre decreti di «licenziamento per giusta causa senza alcun preavviso» nei confronti del docente Antonio Surace e degli stessi Iatì e Scaramuzzino, annullando in concreto gli effetti delle ordinanze giudiziali, tutte nettamente sfavorevoli al dirigente scolastico Gatto;

che questi docenti, già pervicacemente sottoposti ad un martellamento di provvedimenti disciplinari come la sospensione dal servizio e il licenziamento, versano in uno stato di stress e di prostrazione psichica che potrebbero indurre gravi conseguenze sulla salute, e già privati anche, addirittura, della totalità degli emolumenti mensili (ancora mai recuperati, nonostante il chiarissimo esito a loro favorevole del rito cautelare con

l'annullamento della sospensione cautelare e dei decreti di cessazione dal servizio); con tali ultimi recenti decreti di «licenziamento» sono stati ingiustamente privati del necessario e dovuto sostentamento almeno alimentare, con grave lesione di elementari diritti costituzionalmente garantiti agli stessi docenti licenziati Surace, Iati e Scaramuzzino e alle loro famiglie;

che lo stesso dirigente Gatto ha richiesto, addirittura, come dirigente dell'Istituto «Vallari», la destituzione del professore Francesco Scordamaglia, docente in altra scuola, coordinatore provinciale del sindacato «Gilda degli Insegnanti», «colpevole», nell'esercizio delle prerogative sindacali, di aver denunciato, dovutamente e responsabilmente, le vessazioni subite dai colleghi docenti e le inadempienze istituzionali;

che il dirigente scolastico dell'ITIS «Vallauri» ha segnalato, con evidente tentativo intimidatorio, la «ribellione alle istituzioni democratiche dello Stato» dello stesso professore Scordamaglia, sempre su carta intestata ITIS «G. Vallauri», a causa della sua denuncia pubblica degli accadimenti al Ministro dell'interno, al Capo della Polizia, al Prefetto, al Questore ed al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria;

che, inoltre, il dirigente scolastico Gatto, in questo clima di conflitto permanente, avrebbe tentato altresì di coartare la volontà di alcuni docenti, perché fossero dalla sua parte;

che il dirigente, dopo aver predisposto la sospensione cautelare dal servizio di docenti, mediante un'architettata, artificiosa e reiterata sequenza di provvedimenti sanzionatori, da ultimo ha utilizzato una risibile strategia di mera elencazione di presunte mancanze (mai contestate preliminarmente, con ulteriore costante lesione del diritto alla difesa) inerenti a doveri quotidiani del docente, dal Gatto citati testualmente, «di lealtà e di buona amministrazione, vulnerando la regolare funzionalità del servizio e il buon andamento (efficienza ed efficacia) dell'attività della pubblica amministrazione»;

che il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per la Calabria, Ugo Panetta, nonostante fosse stato tempestivamente portato a conoscenza dei provvedimenti, forse per evitare eventuali scontri con il dirigente in questione, finora, per quanto consta all'interrogante, ha avallato e consentito la sospensione, poi annullata dal Giudice del Lavoro, dalle funzioni di docente, senza stipendio da ben oltre cinque mesi, nonostante decreti che apparirebbero basati su elementi raccolti, quasi «a puntate», con «postille» a richiesta, emergenti dalla specifica corrispondenza tra l'ITIS «Vallauri» e la Direzione Generale della Calabria;

che il medesimo Direttore Generale Panetta ha di fatto consentito, inoltre, che gli studenti, anche maturandi, del professore sospeso rimanessero senza docente per oltre tre mesi, con lesione grave del diritto allo studio ed all'istruzione. Ha assunto, comunque, i provvedimenti emessi dal dirigente scolastico Gatto, senza tener conto delle eventuali domande risarcitorie che i dipendenti, in presenza di un danno ingiusto, potrebbero avanzare, con grave danno, se accolte, all'Erario, nonostante si configu-

rino come licenziamenti in serie ed in contrasto pratico con il Giudice del Lavoro, mentre ha provveduto di recente, in altro caso molto meno grave, pesante e dannoso, a non convalidare analogo decreto di licenziamento nei confronti di una docente di Crotona,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per accertare le cause di tale grave situazione venutasi a creare nell'istituto Vallauri, dove si registrano così tanti e gravi provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti, senza che questi possano difendersi dagli addebiti contestati in sede amministrativa, e con sanzioni puntualmente annullate dalla magistratura del lavoro;

se non si ritenga di dover intervenire perché il Direttore Regionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della Calabria, Dott. Ugo Panetta, eserciti la dovuta attività di controllo e di vigilanza istituzionale, con equità, rispetto della *par condicio* e la necessaria attenzione, e verifichi se il dirigente scolastico Gatto versi in una situazione di incompatibilità ambientale tale da non poter continuare a dirigere quell'istituzione scolastica, di modo che si possa restituire alla comunità scolastica tranquillità, nel rispetto dell'immagine professionale degli operatori e della stessa istituzione, al fine di ridare serenità ai dipendenti e alle loro famiglie e tutelare il libero esercizio dell'attività sindacale;

se, infine, il Ministro non ritenga opportuno, in carenza di dovuta analoga attività direttoriale, procedere all'immediata revoca ed annullamento di tutti gli illegittimi provvedimenti di licenziamento, con emanazione di consequenziali provvedimenti di reintegrazione nel servizio.

(4-07260)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. (*) – La particolare complessità delle vicende rappresentate nelle interrogazioni parlamentari – vicende che si inseriscono in un quadro di situazioni e di avvenimenti particolarmente complesso e controverso, come prova il numero di esposti, diffide, rimostranze e denunce che da alcuni anni vedono coinvolti il dirigente scolastico menzionato nell'interrogazione stessa e numerosi operatori scolastici dell'Istituto tecnico industriale «Vallauri» di Reggio Calabria – consente di rispondere soltanto adesso ai suddetti atti di sindacato ispettivo.

In relazione a quanto sopra l'amministrazione disponeva, dal febbraio al giugno del 2002, tre accertamenti ispettivi, i primi due ad iniziativa rispettivamente dell'ex Provveditorato agli studi di Reggio Calabria e della Direzione generale regionale della Calabria ed il terzo a cura del Ministero – Direzione generale per le relazioni internazionali.

Un'ulteriore indagine veniva disposta dal Dipartimento per l'istruzione di questo Ministero, nel febbraio del 2005, a mezzo di un Collegio

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

ispettivo incaricato di far luce sui numerosi provvedimenti adottati dal dirigente in parola nei confronti di alcuni docenti (provvedimenti che avevano determinato nell'ambiente scolastico tensioni, conflittualità, reazioni da parte degli interessati e di organizzazioni sindacali, azioni giudiziarie, interrogazioni parlamentari).

Il Collegio ispettivo, a conclusione dell'incarico, forniva un quadro puntuale e aggiornato della situazione di disagio creatasi nell'Istituto e proponeva l'adozione di interventi volti a ricondurre la gestione della scuola in un quadro di normalità e di corretto funzionamento.

È comunque opportuno precisare che, per una completa valutazione del complesso intreccio di questioni contenziose che chiamano in causa il dirigente in questione e per trarre definitive conclusioni di merito, occorre attendere la definizione di alcune vicende ancora all'esame dell'attività giudiziaria.

Attualmente solo per uno dei casi a cui fa riferimento l'interrogante – sospensione cautelare adottata dal dirigente di cui trattasi nei confronti di un docente del suddetto Istituto – è intervenuto il primo grado di giudizio con una condanna del dirigente medesimo, per abuso d'ufficio, a un anno e sei mesi, con pagamento delle spese processuali, risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile e pubblicazione della sentenza nella Gazzetta del Sud (sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.1298/2004 del 14/12/2004).

Va altresì evidenziato che, a partire dal corrente anno scolastico, nella conduzione dell'Istituto «Vallauri» è subentrato altro dirigente. Infatti, il competente Direttore generale regionale, in sede di rinnovo degli incarichi ai dirigenti scolastici per scadenza contrattuale, ha proceduto alla redistribuzione tra le varie sedi delle funzioni dirigenziali, avvalendosi delle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, in pieno accordo con le Organizzazioni sindacali e nell'ottica di una più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse professionali.

Nell'ambito di tale operazione il dirigente scolastico in questione è stato assegnato all'Istituto tecnico commerciale «R. Piria» di Reggio Calabria, di livello e importanza pari all'Istituto «Vallauri».

Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso presso il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – contestandone la legittimità e chiedendo la sospensione cautelare *ex* articolo 700 del codice di procedura civile. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensiva (ordinanza del 19/10/2005) non ritenendo sussistenti né il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora* e dichiarando l'assenza di alcun pregiudizio per la sfera giuridica del ricorrente. Nelle more della citata decisione l'interessato si è rifiutato di lasciare l'Istituto «Vallauri», continuandovi a svolgere la sua attività (fino al 22 novembre 2005); né si è presentato, nonostante ripetute, formali convocazioni, presso gli uffici amministrativi per la stipula del nuovo contratto. Inoltre ha determinato gravi pregiudizi allo svolgimento del servizio scolastico nell'Istituto «Vallauri», ostacolando la dirigente subentrante, nei confronti della quale ha tenuto un comportamento di gravità tale da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Tale stato di cose ha compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario sotteso al contratto tra l'amministrazione scolastica ed il dirigente in argomento, ed ha creato le condizioni per il recesso per giusta causa.

Pertanto il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ha adottato, in data 6 dicembre 2005, un provvedimento di recesso unilaterale *ex* articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso al giudice del lavoro (Tribunale di Reggio Calabria) il 12/12/2005. L'udienza di comparizione delle parti è stata fissata il 7 aprile 2006.

In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene che i provvedimenti adottati dall'Amministrazione siano rispondenti alla finalità di ristabilire serenità nella gestione dell'Istituto «Vallauri» e nell'ambito dei rapporti tra le componenti scolastiche della citata istituzione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(22 febbraio 2006)

FILIPPELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che la recente visita in Calabria del Ministro in indirizzo ha suscitato molte speranze per le assicurazioni che ha dato nel sostegno alla lotta alla mafia che le istituzioni locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le persone per bene e la magistratura hanno intrapreso con molto coraggio e tanti rischi;

viste le richieste che sono pervenute al Ministro medesimo circa il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine e degli uffici giudiziari, oltre che il potenziamento e l'ammodernamento del parco auto e dei mezzi in dotazione alle Questure;

considerato:

che la legge finanziaria per il 2004 ha decurtato gli stanziamenti al comparto sicurezza per un importo complessivo pari a 113 milioni di euro;

che questa decurtazione, pur fortemente penalizzante, non è la prima dopo i pesantissimi tagli al bilancio del Ministero dell'interno (basti guardare il decreto-legge n. 194 del 2002 e la legge finanziaria per il 2003);

che detti tagli non consentono di rispondere adeguatamente alle richieste delle forze di polizia che hanno bisogno di auto blindate, motocicli ed altro, e che essi appaiono in maniera sfrontata quale arrogante disimpegno del Governo in materia di sicurezza pubblica, in contrasto con i suoi impegni sulla lotta alla criminalità e nella prevenzione del rischio di attentati terroristici,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale ragione il Ministro in indirizzo non abbia intrapreso, a tutt'oggi, alcuna misura volta a fronteggiare la situazione esposta in pre-

messa, nonostante le rassicurazioni e i proclami del Governo in questo senso;

se non ritenga, data la situazione di vera emergenza, di dover rafforzare l'organico delle forze dell'ordine calabresi per il dovuto presidio del territorio e per l'espletamento dei numerosi servizi cui essi devono far fronte;

come il Governo intenda sostenere l'impegno intelligente e lodevole dei Prefetti e delle forze dell'ordine calabresi;

se si stia pensando ad un incremento di risorse da assegnare alle Questure per poter affrontare in maniera adeguata questa emergenza criminalità che sta allarmando non poco i cittadini calabresi, che vedono minacciate le istituzioni locali.

(4-07626)

(4 novembre 2004)

RISPOSTA. – L'onorevole Saverio Zavettieri, *ex* Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria, già deputato al Parlamento eletto nelle liste del P.S.I., ha subito un attentato ad opera di ignoti che, il 22 febbraio 2004 alle ore 20,30 circa, esplose un colpo di arma da fuoco verso la vetrata della sua abitazione di Bova Marina.

L'onorevole Zavettieri riportava una lieve escoriazione all'orecchio sinistro, per la quale non ricorreva alle cure sanitarie, mentre un suo collaboratore veniva ferito alla regione occipitale.

La Procura distrettuale antimafia presso il Tribunale di Reggio Calabria instaurava immediatamente procedimento penale, a tutt'oggi nella fase delle indagini.

Si comunica, altresì, che l'episodio è stato più volte oggetto di esame in diverse riunioni tecniche di coordinamento delle forze dell'ordine tenutesi sia nell'immediatezza dell'episodio che successivamente. In tale sede è stata raccomandata massima attenzione da parte delle forze di polizia, sia nell'espletamento delle indagini sia nell'attuazione delle misure di protezione personali tempestivamente adottate.

Occorre rilevare, peraltro, che l'intera Regione Calabria è stata interessata, ormai da tempo, da una recrudescenza del fenomeno degli atti intimidatori ai danni di titolari di funzioni pubbliche, spesso connessi a tentativi di condizionamento della vita politica ed amministrativa.

Di fronte all'aggravarsi delle intimidazioni e degli attentati, nel luglio dell'anno scorso è stato inviato in Calabria il Vice Capo della Polizia e Direttore centrale della polizia criminale, prefetto Luigi De Sena, che, dopo un ampio giro di consultazioni, conclusosi a Catanzaro con una apposita Conferenza Regionale, ha messo a punto un complesso piano di interventi per potenziare il sistema di sicurezza nella Regione.

Tali interventi sono stati pianificati su tre livelli: rafforzamento del controllo del territorio, attività informativa e investigativa e coinvolgimento delle istituzioni locali nei Progetti integrati territoriali anche attra-

verso la realizzazione di progetti tecnologici, per elevare gli *standard* di sicurezza, e di programmi di formazione per la diffusione della legalità.

Quest'ultimo aspetto guarda a risultati di più lunga maturazione sul terreno della coesione sociale, di quella presa di coscienza collettiva che resta la condizione indispensabile per la sconfitta della 'ndrangheta da parte dello Stato, delle istituzioni locali e di tutti i calabresi onesti.

Il 27 ottobre 2005, inoltre, sono stati delegati al Prefetto di Reggio Calabria i poteri per l'accesso alla ASL di Locri.

Il successivo 28 ottobre il Consiglio dei ministri ha affidato al prefetto De Sena l'incarico di Prefetto di Reggio Calabria, anche al fine di coordinare tutte le attività di sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità organizzata a livello regionale.

Il Consiglio dei ministri ha, altresì, approvato il piano di interventi straordinari per la Calabria, che si sviluppa su sei linee di intervento.

Com'è noto la 'ndrangheta è oggi la più radicata, la più potente e la più aggressiva delle organizzazioni criminali italiane.

Una delle principali caratteristiche è la sua grande capacità di adattarsi ai processi evolutivi della società globalizzata, mantenendo, nel contempo, il suo assetto arcaico e il ferreo controllo delle aree di origine, basato su intimidazioni, estorsioni e intromissioni nei più importanti settori economici e politico-amministrativi.

Forti di questa consolidata presenza sul territorio di origine dove hanno accumulato il capitale iniziale, molte delle vecchie *leadership* hanno sviluppato le proprie attività criminali anche in altre aree italiane, europee e di oltre oceano, dedicandosi all'imprenditoria illegale o paralegale e utilizzando tecniche e procedure sofisticate dell'economia e della finanza globale.

Tra le attività illecite la più praticata e redditizia è il traffico della droga: i clan più potenti della 'ndrangheta si sono ormai imposti nelle piazze internazionali fino a controllare grandi flussi di importazione della cocaina dal Sud America in Europa.

Essa ha così assunto un ruolo strategico negli affari illegali calabresi, nazionali e transnazionali, intrecciando progressivamente i suoi interessi con quelli di gruppi *narcos* sudamericani, spagnoli, olandesi, albanesi, ecc..

Gli utili vengono poi reinvestiti nel Nord o nel Centro Italia e, in maggior misura, all'estero, nelle più svariate attività, ivi comprese quelle di intermediazione finanziaria sull'Est europeo.

La gestione delle attività minori sul territorio calabrese è delegata ai nuclei gregari, che si contendono le posizioni di preminenza e cercano di entrare nei circuiti più potenti. L'impatto sulla convivenza civile è devastante, il condizionamento delle attività economiche è opprimente.

Questa forma di criminalità organizzata non è più, dunque, un problema solamente calabrese. La dimensione dei suoi insediamenti e la sua proiezione internazionale ne fanno un grave problema per la sicurezza di tutto il Paese.

Forte del suo «familismo amorale» che, da un lato, la rende particolarmente coesa e, dall'altro, la contrappone alla società civile e allo Stato di diritto, la 'ndrangheta è insieme, per sua stessa natura, fenomeno criminale e forza eversiva.

Di fronte a questo quadro, il rilancio delle attività di prevenzione e contrasto, ha prodotto risultati oggettivi che dimostrano che in Calabria lo Stato c'è e continuerà a impegnarsi attraverso la costante presenza delle forze dell'ordine, che con professionalità e senso del dovere hanno realizzato importanti risultati.

La questione però non è solo un fatto limitato alla sicurezza ma coinvolge anche l'aspetto socio culturale della Calabria.

Al riguardo l'amministrazione dell'interno ha cercato di farsi carico anche di questi aspetti pur rimanendo, come è naturale, nell'ambito delle proprie missioni istituzionali.

Si segnala, in particolare, il Piano operativo nazionale per la sicurezza del Mezzogiorno, le cui attività direttamente sono funzionali allo sviluppo e all'occupazione e rappresentano, a tutt'oggi, un esempio unico di utilizzazione di fondi europei a favore del comparto sicurezza. Tanto è vero che se ne profila la ripetizione in altri Paesi europei.

La realizzazione di questi progetti interessa massicciamente la Calabria, così come, su un altro piano, la interessano gli ingenti stanziamenti decisi dal C.I.P.E. un anno fa, quando furono destinati alle regioni dell'«Obiettivo 1» 288 milioni di euro per interventi multidisciplinari sulla sicurezza e si accelerò il programma di infrastrutture strategiche che destina una frazione rilevante delle risorse disponibili al monitoraggio degli appalti e dei cantieri.

La sicurezza è così finalmente entrata nell'ambito degli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

Ritornando alle linee di intervento, si segnalano, in estrema sintesi, i punti salienti:

la prima linea riguarda l'intensificazione dei dispositivi di sorveglianza e di controllo del territorio calabrese. A questo scopo sono state già inviate in Calabria aliquote importanti di personale altamente specializzato della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. In particolare l'Arma dei Carabinieri ha già inviato, come del resto la Polizia, un numero cospicuo di uomini della CIO, la Compagnia interventi operativi, tutti provenienti dall'esterno e uomini che fanno capo al Reparto Cacciatori, anche questi dotati di particolare mobilità. A sua volta, la Guardia di finanza sta realizzando una serie di interventi con l'impiego di specialisti ATPI, cioè Antiterrorismo e Pronto Intervento, e di uomini del gruppo specializzato SCICO. A questi ultimi sono affidati compiti particolari per il controllo dei patrimoni, degli appalti, delle operazioni sospette e degli arricchimenti sospetti. In tutti questi casi viene impiegato personale in grandissima parte proveniente dall'esterno, non soggetto ad alcun condizionamento di carattere locale.

La seconda linea di intervento è rivolta a rafforzare tutte le attività informative e investigative con specifico riferimento all'applicazione di

misure di prevenzione personale e patrimoniale, con l'obiettivo di aggredire le ricchezze illecitamente costituite. A questo fine è stata anche inviata in Calabria una squadra di investigatori della DIA che potrà operare con speciali poteri di accesso e di accertamento presso banche ed altri istituti di intermediazione finanziaria. Recentemente si è insediato a Reggio Calabria il nuovo Procuratore antimafia che ha già preso contatti con il Direttore della DIA e i massimi responsabili del ROS (Carabinieri), dello SCO (Polizia), dello SCICO (Guardia di finanza). L'attività di questa *task force* si rivolgerà anche al controllo degli appalti pubblici e dei cantieri. Molta importanza viene attribuita alla confisca dei beni che potrà sempre essere disposta in caso di condanna per reati di tipo mafioso in base all'articolo 12 della legge 501 del 1994.

La terza linea di intervento è rivolta a sorvegliare tutte le operazioni antidroga che in Calabria, in Italia o in altre parti del mondo, vedono coinvolti esponenti o complici della 'ndrangheta. A questo fine sono state anche adottate decisioni per potenziare i collegamenti con le polizie straniere e specialmente con le Agenzie investigative antidroga degli Stati Uniti.

La quarta linea riguarda le misure rivolte a promuovere il massimo di sinergie tra le Procure e gli altri uffici giudiziari.

Con la quinta linea di intervento si è deciso di potenziare e orientare le forze dei servizi di informazione sul territorio calabrese.

La sesta linea di intervento mira da un lato alla tutela degli amministratori calabresi che sono oggetto di intimidazioni violente e sistematiche, dall'altro a mettere sotto controllo le Amministrazioni sospette, invece, di collusioni con la mafia o di inquinamento mafioso.

Ciò consentirà di adottare le misure necessarie, prima tra tutte lo scioglimento straordinario delle Amministrazioni che risultino inquinate.

Ad oggi risultano sciolti 12 Comuni per infiltrazione mafiosa.

Per cinque di essi è ancora in corso la gestione commissariale, mentre sono stati annullati in sede giurisdizionale 3 provvedimenti di scioglimento.

Sono stati altresì adottati 6 provvedimenti di proroga della gestione commissariale.

Si sottolinea che le linee di azione del piano convergono tutte verso un solo obiettivo: l'affrancamento delle comunità locali e dei singoli cittadini dalla presenza criminale. Per raggiungerlo, serve la reazione di tutti a partire dai pubblici poteri: politica, magistratura e amministrazione. Il Ministero dell'interno e le forze dell'ordine lo stanno già facendo e continueranno a farlo con crescente impegno di uomini e mezzi.

A conferma della particolare e continua attenzione dello Stato alla Regione Calabria si è tenuta il 9 dicembre 2005 a Reggio Calabria la Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, presieduta dal Ministro dell'interno, onorevole Pisanu, e dedicata, in particolare, agli aspetti attuativi del piano di interventi straordinari in corso.

Durante la conferenza sono stati anche analizzati e approfonditi i risultati del già citato «Programma Calabria», avviato nel luglio del 2004, e poi implementato nel corso del 2005. Tali interventi hanno già premesso

di raggiungere risultati significativi. In particolare, dal 1° agosto 2004 al 31 ottobre 2005 sono state identificate 432.106 persone e controllati 248.078 veicoli; arrestate 4.785 persone e denunciate 36.979.

Tra questi, sono stati tratti in arresto 37 latitanti di notevole spessore criminale, di cui quattro inseriti nel «Programma speciale di ricerca dei 30 latitanti più pericolosi» (l'ultimo dei quali, Vincenzo Iamonte, catturato il 30 luglio 2005), 5 inseriti nell'«Opuscolo dei 500» e 28 altri pericolosi latitanti. Sono state disarticolate: 23 associazioni di tipo mafioso, con la denuncia di 363 persone; 99 associazioni per delinquere, con la denuncia di 1.271 persone; 15 associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, con la denuncia di 414 persone. Inoltre, in tutte le Province, si sono svolti incontri con i rappresentanti istituzionali e del tessuto produttivo in tema di estorsioni e di atti intimidatori nei confronti di pubblici amministratori ed imprenditori.

In tale settore, l'attività di contrasto svolta dalle forze di Polizia ha consentito di individuare i responsabili di 250 episodi estorsivi sui 392 denunciati con la segnalazione all'Autorità giudiziaria di 528 persone.

Sono stati, altresì, irrogati 718 avvisi orali ed è stata proposta l'applicazione di 377 misure di prevenzione personali (dati aggiornati al 30 settembre 2005) e 19 patrimoniali (dato aggiornato al 6 dicembre 2005).

A testimonianza dell'impegno che il Governo, le forze dell'ordine e la magistratura stanno approfondendo incessantemente nella lotta alla 'ndrangheta, si ricorda la positiva conclusione della complessa operazione antimafia denominata «operazione Harem», eseguita dall'Arma dei Carabinieri e dalle Polizie di diversi Paesi stranieri, coordinata dalla Procura nazionale antimafia e dalla Procura distrettuale di Catanzaro, in collaborazione con la magistratura albanese. L'attività investigativa ha inferto un duro colpo ad un'organizzazione italo-albanese dedita alla tratta degli esseri umani ed al traffico internazionale di stupefacenti e armi, facendo registrare 80 arresti ed il sequestro di notevoli quantitativi di droga operati in Calabria ed in altre regioni italiane, nonché in Albania, Kosovo, Ucraina e Germania.

Si segnalano, inoltre, altre importanti operazioni: quella che ha portato nei giorni scorsi alla cattura del pericoloso latitante Roberto Morano, uno dei responsabili della strage di Soriano Calabro, quella brillantemente conclusa il 10 gennaio 2006 dall'Arma dei Carabinieri in provincia di Reggio Calabria ai danni della cosca Iamonte e, da ultimo, quella del 27 gennaio, condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria, con il coordinamento della Direzione Centrale per i servizi antidroga, con la quale è stato sgominato un traffico internazionale di droga gestito dalla 'ndrangheta calabrese con i Paesi dell'America Latina.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SAPONARA

(21 febbraio 2006)

FILIPPELLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'articolo 122, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che l'autorizzazione per esercitarsi alla guida (ovverosia il rilascio del cosiddetto «foglio rosa») permette all'aspirante guidatore di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali viene richiesto, ai fini della guida, il conseguimento della patente;

che un'interpretazione restrittiva di questo articolo potrebbe lasciar intendere che coloro che possiedono il «foglio rosa» per la patente di categoria A1 e A non possano esercitarsi alla guida con il ciclomotore, ma solo con motocicli;

che un orientamento meno restrittivo, fornito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prevede che il possessore del cosiddetto «foglio rosa» per la categoria A1 e A possa esercitarsi alla guida di un ciclomotore;

che l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dei settori della pubblica amministrazione», ai commi 1-ter e 1-quater prevede che per conseguire il Certificato di Idoneità alla guida di ciclomotori occorre produrre (allegandolo alla documentazione da presentare alla Motorizzazione Civile) un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici;

che, secondo voci circolanti nell'ambiente, sembrerebbe che nonostante gli uffici dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Nuovo Codice della Strada, prescrivano l'obbligo di far uso di lenti durante la guida dei veicoli, la Motorizzazione Civile, non avendo ancora avuto particolari disposizioni interne, stampa e rilascia Certificati di Idoneità alla guida del ciclomotore senza che sul medesimo venga espressamente riportato che durante la guida del veicolo il conducente debba far uso di lenti;

che il comma 1 dell'articolo 173 del Nuovo Codice della Strada prevede che il titolare della patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente si chiede di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida, altrimenti può incorrere in una sanzione da euro 71,00 a euro 286,00;

che l'efficacia di detta prescrizione non viene estesa anche ai titolari di Certificato di Idoneità alla guida, ovverosia del cosiddetto patentino,

si chiede di sapere:

come valuti il Governo l'ipotesi di formulare una interpretazione autentica dell'articolo 122, comma 2, del Nuovo Codice della Strada intesa a chiarire che il possessore del cosiddetto «foglio rosa» per il conseguimento della patente A e A1 possa esercitarsi anche con un ciclomotore;

se corrisponda al vero che gli Uffici della Motorizzazione Civile stiano rilasciando Certificati di Idoneità alla guida di ciclomotori senza

che su questo sia espressamente riportato che durante la guida il titolare, se necessario, debba far uso di lenti, e nel caso quali provvedimenti si intendano assumere al riguardo;

se il Governo non ritenga opportuno estendere l'efficacia della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 173, comma 1, del Nuovo Codice della Strada non solo nei confronti di titolari di patente di guida ma anche ai titolari del cosiddetto patentino, ovverosia del Certificato di Idoneità alla guida del ciclomotore.

(4-09485)

(6 ottobre 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione, si rappresenta che la normativa vigente non consente al titolare di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 del codice della strada, di condurre ciclomotori. Infatti l'articolo 116 del codice della strada stabilisce che è possibile condurre tali veicoli solo a condizione di essere titolari di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Di conseguenza l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, che costituisce esclusivamente un documento provvisorio atto a consentire al candidato al conseguimento della patente di guida di esercitarsi per sostenere l'esame pratico, non costituisce idoneo titolo per condurre ciclomotori.

Si fa inoltre presente che le procedure predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la stampa del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori consentono di trascrivere su detto documento tutte le eventuali prescrizioni quali lenti, protesi acustiche ed altro indicate nel certificato medico.

Quanto infine all'applicabilità della sanzione di cui all'articolo 173 comma 3 del codice della strada – che fa obbligo al titolare di patente di integrare ove prescritto le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali con idonei apparecchi – anche ai conducenti di ciclomotori, si ritiene che tale proposta è certamente in linea con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale e potrà dunque essere approfondita in vista di successive modifiche al codice della strada.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(20 febbraio 2006)

FORMISANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 14 maggio 1984 il Maresciallo capo dell'Arma dei carabinieri Giorgio Di Pietro, con generoso ed esemplare senso del dovere, è rimasto vittima di un agguato criminoso a seguito del quale è stato riconosciuto «vittima del dovere» ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e conferitagli la medaglia d'argento al valor militare;

alla vedova, Sig.ra Irene Ferrari, non può essere corrisposta la riqualficazione dei benefici prevista dalla legge 28 novembre 1998, n. 407 (così come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria per il 2001), poiché il tragico evento è accaduto anteriormente al 10 gennaio 1990;

tale situazione crea di fatto una discriminazione ingiustificata di trattamento tra le vittime del dovere, creando vittime di «serie A» e di «serie B», e in Italia vi sono molte altre famiglie nella stessa situazione della vedova Di Pietro;

la proposta di legge Atto Camera n. 2725, in discussione alla Camera dei deputati, a favore delle sole vittime di terrorismo e stragi, non risolve la situazione ma la accentua e richiede allo Stato un esborso trecento volte maggiore di quanto non richiederebbe sanare l'intero problema;

secondo le Associazioni che rappresentano le vittime della criminalità e del dovere basterebbe estendere i benefici della legge n. 407/98 a tutte le vittime del dovere, modificando il comma 1 dell'art.82 della legge 23/12/2000, n. 388, sopprimendo dopo le parole «ferito nell'adempimento del proprio dovere» le parole «a causa di azioni criminose» e sostituendo nel medesimo comma e articolo le parole «10 gennaio 1990» con le parole «10 gennaio 1967»,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo, a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 407/98, non intendano intervenire con urgenza per sanare le differenze esistenti tra le vittime del dovere, anche individuando una apposita normativa che risolva definitivamente la questione per queste famiglie italiane, ingiustamente ed inqualificabilmente discriminate.

(4-06274)

(3 marzo 2004)

RISPOSTA. – Il Maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri Giorgio Di Pietro, comandante della Stazione di Ponte San Pietro (Bergamo), ucciso nel maggio 1984 in un conflitto a fuoco con un malvivente nel corso di una rapina, è stato riconosciuto «vittima del dovere» ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, che prevede la concessione di una speciale elargizione corrisposta, in questo caso, agli orfani e alla vedova.

Nel settembre 2000, quest'ultima ha chiesto la riliquidazione degli importi versati (circa 116.000 euro) e la concessione dell'assegno vitalizio mensile previsto dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

Pur con ogni comprensione per le esigenze rappresentate dalla vedova del Maresciallo Di Pietro, non è stato possibile accogliere l'istanza per mancanza della prova della matrice mafiosa o terroristica dell'omicidio, richiesta da quella legge.

Nel caso in esame non poteva trovare applicazione neppure l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso alle vittime della criminalità «comune» i benefici previsti per le vittime della mafia o del terrorismo, ma solo per gli eventi successivi al 1° gennaio 1990.

Avverso il provvedimento negativo, l'interessata ha proposto ricorso al TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, che non si è ancora pronunciato.

Il Governo condivide l'esigenza di trovare adeguate soluzioni alle sperequazioni derivanti dalla disciplina in vigore in ordine ai benefici in favore delle vittime dei reati nell'adempimento del dovere e ai loro superstiti. Tale disciplina è infatti il risultato di una serie di interventi adottati a seguito di singoli, gravi episodi e, pertanto, carente di una logica complessiva di sistema.

È stato quindi predisposto un disegno di legge di iniziativa governativa che promuove, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, una disciplina perequativa diretta ad estendere l'applicazione delle vigenti disposizioni a favore delle vittime del terrorismo di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, anche a favore di altre categorie di vittime, prima fra tutte quella costituita dai caduti o feriti nell'adempimento del dovere. Le attuali ridotte disponibilità finanziarie non ne consentono, purtroppo, il proseguimento dell'*iter* per l'approvazione da parte del Governo e del Parlamento.

Il Ministro dell'interno

PISANU

(15 febbraio 2006)

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 7 agosto 2003 nasceva presso la clinica S. Lucia di Caserta una bimba, Eleonora Lunghini, affetta da gravissima asfissia, che ne ha determinato, dopo un lungo e travagliato calvario, la morte in data 6 gennaio 2004 presso l'Ospedale Santobono di Napoli;

lo stesso giorno della nascita la piccola veniva trasferita presso l'Unità Operativa di terapia intensiva neonatale dell'Azienda Ospedaliera S. Sebastiano di Caserta, con diagnosi di «... grave asfissia perinatale» come da cartella clinica, rimanendo per tutto il periodo di ricovero in uno stato di coma irreversibile;

successivamente veniva trasferita al Santobono di Napoli con diagnosi di «encefalopatia atossico-ischemica ... stridore laringeo con impossibilità alla respirazione spontanea ...», come si evince dalla cartella clinica;

durante il ricovero presso l'Ospedale di Caserta, il Primario del Reparto ed i Dirigenti Medici suoi assistenti, più volte e ripetutamente, richiedevano l'autorizzazione, previa firma sulla cartella clinica, ad effettuare tutte le terapie mediche ritenute utili e necessarie a migliorare la situazione clinica della bambina;

nonostante, per descrizione degli stessi medici, la situazione clinica apparisse disperata, comunque in linea con i protocolli medici, gli stessi ritenevano indispensabile applicare ogni terapia medica conosciuta;

secondo il parere dei genitori, che avevano consultato esperti specialisti medici, risultava inutile applicare terapie mediche al limite dell'accanimento terapeutico, laddove risultavano infondate le speranze di un seppur minimo miglioramento del quadro clinico generale;

conseguentemente veniva loro negato il consenso alle terapie mediche sommariamente proposte (trasfusioni o altre terapie invasive), tanto da arrivare a trascrivere sulla cartella clinica, in data 13.08.03, che «...i genitori, come più volte fatto presente ai medici di turno, ... si oppongono alle trasfusioni e ad ogni eventuale pratica terapeutica invasiva»;

nonostante tale posizione formale, i medici continuavano nel loro trattamento terapeutico, senza render ulteriormente conto delle attività svolte ai genitori della piccola;

perdurando tali attività terapeutiche e l'opposizione dei genitori, i medici, più volte interpellati, comunicavano a questi ultimi che avevano ottenuto specifica autorizzazione da un Giudice delegato, appositamente interpellato, senza fornire ai genitori le informazioni su quale Giudice avesse dato questo parere, impedendo con ciò di formalizzare apposita istanza, tesa ad interrompere quello che dai genitori era considerato un inutile «accanimento terapeutico», avendo i medesimi consultato esperti neonatologi;

perdurando tale intransigenza, i genitori richiedevano ai medici di attivare il Comitato Etico di Caserta, senza ottenere risposta;

valutando utile attivare il Comitato Etico di Caserta veniva presentata apposita istanza al dottor Cilenti, Pubblico Ministero di Santa Maria Capua Vetere, incaricato di esaminare la denuncia-querela, dai genitori presentata, a carico del dottor Nicola Pagano, medico specializzato in Ginecologia, incaricato di seguire in ogni fase l'*iter* della gravidanza presso la casa di Cura S. Luca di Caserta della mamma della piccola Eleonora;

lo stesso dottor Cilenti, in data 04.11.03, depositava provvedimento «di non luogo a procedere» in quanto la materia non rientrava nelle competenze del P.M.;

in considerazione di tali incomprensibili chiusure alle istanze, inoltrate dai genitori in data 14.11.03, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 30.12.92, n. 502, essi provvedevano a richiedere per iscritto un incontro con il Direttore dell'ASL CE 1, per descrivere quanto stava avvenendo nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Caserta, senza ricevere alcun riscontro;

dopo mesi di terapie mediche intensive il giorno 18.11.03 la situazione clinica di Eleonora Lunghini peggiorava ulteriormente, tanto che i medici precisavano sulla cartella clinica: «... il persistere delle difficoltà respiratorie comporta ... il trasferimento presso la Rianimazione pediatrica del Santobono per eventuale tracheostomia», operazione mai effettuata dai medici del Santobono perché ritenuta inutile per un neonato in quello stato clinico;

a seguito dell'interruzione di ogni terapia invasiva, quale la trasfusione, e pur applicando le normali terapie previste dai protocolli vigenti, la bambina moriva il 6.01.04;

il CNB (Comitato Nazionale di Bioetica), nella mozione del 18.12.03, «Dichiarazione anticipata di trattamento», al punto 3, osserva che «lo sfondo culturale che rende non più rinviabile una riflessione approfondita è rappresentato dall'esigenza di dare piena e coerente attuazione allo spirito della convenzione sui diritti umani...»; inoltre al punto 6, comma 5, allorché vengono dettate le norme per adeguare la pratica medica al dettato della Convenzione di Oviedo, si precisa: «... nemmeno sul quinto tipo di disposizioni (il cui Titolo è: 5. Indicazioni finalizzate a richiedere formalmente la non attivazione di qualsiasi forma di accanimento terapeutico, cioè di trattamenti di sostegno vitale che appaiono sproporzionati o ingiustificati...) insistono controversie di ordine morale, dato l'unanime e condiviso auspicio alla massima diffusione delle terapie palliative e l'altrettanto unanime condanna dell'accanimento terapeutico»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il comportamento tenuto dai medici dell'Unità di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Caserta sia in contrasto con molte norme di legge direttive degli organi preposti al controllo dell'attività medica, quali:

a) l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30.12.92, n. 502, che prevede che la tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo, è garantita nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana;

b) le linee del Piano sanitario nazionale 2003-2005, che prevedono al punto 3.2.3. che le «cure palliative» sono ispirate a produrre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita del paziente; a non accelerare né ritardare la morte; ad integrare gli aspetti psicologici e spirituali dell'assistenza; a sostenere la famiglia durante la malattia o durante il lutto;

c) la legge n. 145 del 28.03.01, con cui il Governo italiano ha provveduto alla «Ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa fatta ad Oviedo». Al Capitolo 2-Consenso, art. 6, si prevede: «2. ...quando un minore non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante»;

se il Ministro, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92 e visto l'art. 2, commi 1 e 2, del Regolamento di partecipazione e pubblica tutela dell'ASL CE 1, non ravvisi la necessità che venga verificato il comportamento tenuto dai Medici dell'unità operativa di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Caserta, dipendente dall'ASL CE 1, e venga accertato:

a) se sia stata formalmente attivata la procedura di consultazione di un Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per autorizzare le terapie mediche, dai genitori negate perché considerate «accanimento terapeutico»;

b) per quale motivo non sia stato attivato nessun tipo di assistenza di carattere psicologico, medico o religioso previsto dalla legge per supportare i genitori nell'attività di legittimi detentori della patria potestà;

c) per quale motivo non si sia provveduto all'attivazione del Comitato Etico, come dai genitori richiesto, e quante pratiche di attivazione siano state formalizzate al Comitato Etico di Caserta dal giorno della sua costituzione.

(4-08511)

(14 aprile 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto segnalato dall'interrogante, va preliminarmente evidenziata la competenza in materia delle autorità sanitarie regionali, sulla base della vigente normativa, anche di livello costituzionale.

Tramite la Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Napoli, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «San Sebastiano» di Caserta ha trasmesso due relazioni concernenti la vicenda in esame.

Per la piccola paziente, ricoverata presso la Unità operativa (U.O.) di neonatologia e terapia intensiva neonatale con la diagnosi di grave asfissia perinatale, i genitori hanno rifiutato di firmare, al momento dell'ingresso, il consenso informato «all'esecuzione di procedure invasive, eventualmente necessarie».

Di conseguenza, il medico di turno, il giorno 23 agosto 2003, quando si è resa necessaria una trasfusione, è stato costretto ad informare il magistrato di turno, richiedendo il consenso legale; il magistrato ha precisato che «non esistono, a sua conoscenza, norme che possano autorizzare in tale situazione il non intervento da parte dei medici».

Successivamente, l'autonomia delle funzioni vitali (la paziente era in grado di respirare autonomamente), unitamente agli esiti degli esami strumentali praticati, suggerivano «un quadro clinico sì di coma, ma non certamente di coma irreversibile»; anche lo specialista invitato dalla stessa famiglia a visitare la piccola, «pur convenendo sulla gravità clinica, non ha (...) assolutamente espresso, almeno verbalmente, una indicazione alla sospensione delle cure».

In data 18 novembre 2003 «si è verificato un peggioramento respiratorio che ha richiesto nuovamente l'intubazione. La piccola è stata trasferita presso l'Ospedale Santobono per praticare eventuale tracheotomia, in rianimazione pediatrica (...) dove, nonostante «l'assenza di ogni terapia intensiva», come sostenuto dai genitori, è sopravvissuta per ulteriori due mesi, fino al 6/1/2004».

Viene precisato, altresì, che «i genitori erano pluri-quotidianamente ammessi a colloquio con i Dirigenti medici o con il Direttore del reparto per essere tempestivamente aggiornati circa le condizioni della figlia, così come erano a conoscenza dell'identità del magistrato interpellato, regolarmente annotato in cartella clinica».

L'Azienda ospedaliera ha inteso richiamare anche l'articolo 37 (Assistenza al malato inguaribile) del Codice di deontologia medica, che prevede:

«in caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera (...) alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela (...) della qualità della vita;

in caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile;

il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo».

La documentazione pervenuta sottolinea che il Comitato nazionale di bioetica, citato dall'interrogante a proposito della mozione sulla «Dichiarazione anticipata di trattamento», ha precisato che tra «queste non possano annoverarsi quelle che siano in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico pratiche, per lui, in scienza e coscienza inaccettabili. Per quanto concerne l'ordinamento giuridico italiano, è da ricordare la presenza di norme costituzionali, civili e penali che inducono al riconoscimento del principio della indisponibilità della vita umana. Di conseguenza, attraverso le dichiarazioni anticipate, il paziente non può essere legittimato a chiedere e ad ottenere interventi eutanasi a suo favore».

È stato ribadito da parte della struttura ospedaliera che «il diritto che si vuol riconoscere al paziente di orientare i trattamenti a cui potrebbe essere sottoposto, ove divenuto incapace di intendere e di volere, non è un diritto all'eutanasia, né un diritto soggettivo a morire che il paziente possa far valere nel rapporto col medico».

Al riguardo, viene, altresì, confermata l'autonomia della valutazione del medico «che non deve eseguire meccanicamente i desideri del paziente, ma anzi ha l'obbligo di valutarne l'attualità in relazione alla situazione clinica di questo e agli eventuali sviluppi della tecnologia medica o della ricerca farmacologica che possano essere avvenuti dopo la redazione delle dichiarazioni anticipate o che possa sembrare palese che fossero ignorati dal paziente».

Pertanto, «si comprende come, nel momento in cui si è resa necessaria una trasfusione, interpellato verbalmente il Magistrato di turno del Tribunale di S. Maria C.V., questa sia stata praticata, come prescritto da tutti i protocolli internazionali».

Dalla relazione risulta che i sanitari non hanno mai negato la patria potestà ai genitori, non tralasciando né i colloqui pluriquotidiani con i genitori, né l'appoggio ed il sostegno da parte di tutto il personale medico e paramedico.

Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «San Sebastiano» ha richiesto il parere del Comitato etico (C.E.) in merito alle modalità con cui

la vicenda in questione è stata condotta e ai motivi del risentimento dei genitori nei confronti dei medici del reparto.

Il Comitato ha precisato che il proprio Statuto prevede la possibilità per «chiunque sia coinvolto in uno specifico problema, che susciti istanze di ordine etico», di interpellare detto organismo senza bisogno di alcuna mediazione.

«Il parere del C.E. non è, invece, né necessario né vincolante per ogni altra decisione terapeutica, che rientra a pieno titolo nella responsabilità del medico, per quanto riguarda la pratica professionale, e della giurisdizione, per quanto riguarda la normativa. Il C.E., cioè, non può né deve intervenire nelle scelte terapeutiche, né può autorizzare l'esecuzione (o la non esecuzione) di interventi che contrastino con la corretta pratica clinica. La convinzione dei medici, nella giustezza delle proprie scelte, appare corroborata dalla richiesta al Magistrato di turno di intervenire comunque, nonostante il consenso negato dai genitori».

Secondo il Comitato suddetto, il «reiterato rifiuto del consenso può essere letto come una revoca del mandato fiduciario conferito dai genitori ai medici al momento del ricovero, cui, tuttavia, non hanno fatto seguito atti sostanziali, quali il trasferimento della bambina presso altra struttura, che invece è intervenuto su decisione dei medici curanti per l'ulteriore aggravarsi delle condizioni cliniche...».

È stato sottolineato, inoltre, che il medico, cui si affida un paziente, ha l'obbligo di curarlo, secondo scienza e coscienza, sulla base delle proprie conoscenze e della propria esperienza diretta o indiretta, allo scopo di mantenerlo in vita e di consentirgli la migliore qualità di vita possibile.

«Il medico non può essere obbligato a praticare, nei confronti di colui che si affida alle proprie cure, una terapia diversa da quella che ritiene la più idonea.

Il paziente ha diritto di conoscere il proprio stato di salute e di essere informato, con chiarezza, sulle procedure diagnostiche e terapeutiche, siano esse invasive o farmacologiche, e di conoscere i rischi che corre nella loro attuazione.

È necessario il consenso del paziente o, nel caso di incapace, del responsabile del suo benessere.

Relativamente all'accanimento terapeutico, il medico ha l'obbligo di conservare la vita e non toglierla né favorirne l'estinzione».

Il Sottosegretario di stato per la salute

ZINZI

(22 febbraio 2006)

GAGLIONE. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la riforma delle professioni sanitarie iniziata con il decreto legislativo 502/1992 e durata oltre 10 anni ha consentito ad oggi l'individuazione e la regolamentazione di 22 profili sanitari e la conseguente ri-

scrittura della formazione professionale degli stessi in ambito universitario, con i corsi di laurea triennale e corsi di laurea specialistica;

che il processo di riforma delle professioni sanitarie è scaturito proprio dalla necessità di adeguare le competenze professionali degli operatori al nuovo assetto sanitario nazionale, superando con la legge 42/1999 la visione arcaica di «personale paramedico», e successivamente con la legge 251/2000, riconoscendo a questo comparto professionale piena dignità nell'ambito del sistema sanitario;

che con successivo decreto ministeriale 29 marzo 2001 le professioni sanitarie sono state ridefinite e suddivise in 4 fattispecie: professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, professioni sanitarie riabilitative, professioni tecnico-sanitarie e professioni tecniche della prevenzione, istituendo per ognuna di queste una classe di laurea e una classe di laurea specialistica e relativi ordinamenti didattici;

che in questi giorni la Società Italiana di Audiologia (SIA) e la Società Italiana di Medicina Fisica e riabilitativa (SIMFER), nell'ambito del processo di riorganizzazione delle scuole di specializzazione mediche, stanno avanzando una proposta di istituzione di una classe della Specializzazione di area servizi clinici in servizi specialistici, che comprenderebbe, tra le altre, le tipologie delle Specializzazioni in audiologia e foniatria e medicina fisica e riabilitativa;

che nella suddetta proposta si afferma che «le attività riabilitative, nelle loro articolazioni valutative, prognostiche e terapeutiche, sono parte integrante del complesso delle attività la cui responsabilità globale delle persone prese in carico, sul piano deontologico e professionale, deve e può essere sostenuta solo da un laureato in Medicina e Chirurgia, che abbia sviluppato la propria competenza tramite una adeguata e idonea formazione specialistica»;

che nella proposta dei profili di apprendimento della Classe dei servizi clinici specialistici, quando viene trattato lo Specialista in medicina fisica e riabilitativa, si ribadisce che lo stesso «deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiologia, fisiopatologia clinica e terapia delle menomazioni, disabilità nonché delle possibilità di partecipazione della persona disabile alla vita sociale e delle condizioni ambientali che la condizionano secondo le indicazioni contenute nella ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Egli deve prendere in carico globalmente la persona disabile, saper condurre il lavoro di un Centro di Riabilitazione per portarlo alla definizione, ed alle periodiche verifiche, di un progetto riabilitativo individuale e dei singoli programmi che lo compongono». Gli obiettivi caratterizzanti dello specialista dovrebbero essere: «Studio e ricerca dei meccanismi biologici che sono alla base del recupero, secondo una metodologia coerente ed adeguata non delegabile a personale non medico» e «Recupero della autonomia, per una migliore qualità della vita, anche per mezzo della fornitura e dell'addestramento all'uso di protesi, ortesi ed ausili»;

che fin dal 1° Regolamento sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie risalente al 1928 le competenze in materia di

costruzione, applicazione, fornitura ed addestramento all'uso di protesi, ortesi ed ausili erano riconosciute al meccanico ortopedico ernista e che oggi il decreto ministeriale n. 665/1994 ha attribuito al tecnico ortopedico, il cui profilo esplicita analiticamente le competenze operative ed i contesti professionali della figura stessa, così come riportati anche nel Regolamento relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in Tecniche ortopediche;

considerato che la proposta di istituzione di una Classe della specializzazione di area servizi in servizi specialistici con i contenuti sopra esaminati ricondurrebbe il tecnico ortopedico ad una condizione di arretratezza professionale e di subordinazione all'atto medico come mai avvenuto prima d'ora;

ritenuto, pertanto, che tutto il progetto relativo all'istituzione della figura del Medico specialista di area in servizi clinici e specialistici si configura come un atto illegittimo in aperta violazione del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, della legge n. 42/99 e della legge n. 251/00; ciò in quanto i contenuti dell'individuazione delle nuove specializzazioni mediche, nonché i relativi obiettivi formativi, risultano essere degli ambiti operativi e professionali di competenza incontestabile delle professioni sanitarie *ex* decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni,

si chiede di sapere quale posizione si intenda adottare rispetto al progetto presentato dalla Società Italiana di Audiologia (SIA) e dalla Società Italiana di Medicina Fisica e riabilitativa (SIMFER), concernente l'istituzione di una classe della Specializzazione di area servizi clinici in servizi specialistici, comprensiva, tra le altre, delle Specializzazioni in audiologia e foniatría e medicina fisica e riabilitativa.

(4-04162)

(20 marzo 2003)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo si rappresenta quanto segue.

Con decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 5 novembre 2005, il Ministero ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria.

Effettivamente, nella classe di specializzazione in servizi clinici specialistici, per la tipologia Medicina fisica e riabilitazione, tra gli obiettivi formativi della scuola sono indicati «studio e ricerca dei meccanismi biologici che sono alla base del recupero secondo metodologia coerente ed adeguata» e «Recupero della autonomia per una migliore qualità della vita, anche per mezzo dell'uso di protesi, ortesi ed ausili».

A tale riguardo, peraltro, questo dicastero, sulla base anche del parere espresso dal Ministero della salute, non condivide la preoccupazione espressa dall'interrogante che gli obiettivi formativi dei sanitari specialistici in medicina fisica e riabilitativa possano in qualche modo compromettere o interferire con le specificità della figura del tecnico ortopedico.

I contenuti sopra indicati, infatti, non intaccano minimamente le particolari competenze attribuite, dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 665, «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico» *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1994, n. 283), al tecnico ortopedico (cfr. «il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che (...), su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli»).

Né d'altronde è da ritenere che con il nuovo provvedimento venga arricchita la responsabilità, già inequivoca, della «presa in carico» del paziente da parte del medico specialista o il suo innegabile ruolo di coordinamento dell'*équipe* multidisciplinare coinvolta, di volta in volta, nei diversi programmi di trattamento.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(17 febbraio 2006)

GUERZONI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che le prime nuove carrozze per i passeggeri di un lotto di 300, commissionato da Ferrovie dello Stato (F.S.) con gara d'appalto, dovevano entrare in funzione all'inizio dell'anno 2005 ma che ciò, purtroppo, a distanza ormai di 11 mesi, non è ancora avvenuto, cosicché perdurano ancora i gravi disagi con i quali gli utenti di F.S. sono costretti a viaggiare, derivanti anche da carrozze inadeguate, spesso fatiscenti e con scadente manutenzione e pulizia,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che il ritardo denunciato sia stato causato da un errore compiuto da F.S. nell'ordine dell'appalto che avrebbe portato a realizzare carrozze con un peso non contabile rispetto ai parametri in vigore che assicurano sicurezza nel trasporto ferroviario;

se F.S. abbiano comunicato al Ministero i tempi con i quali le nuove carrozze inizieranno ad essere introdotte all'esercizio.

(4-09729)

(23 novembre 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione si rappresenta che la questione sembra riferirsi all'acquisto di materiale rotabile destinato ai servizi locali che in quanto tale non è oggetto di diretta regolazione da parte dello Stato ma rientra nelle attribuzioni regionali.

Infatti le questioni relative a tale tipologia di servizio, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 422 del 1997, come modificato dal de-

creto legislativo 400 del 1999, sono direttamente disciplinate dalle autorità regionali mediante appositi contratti di servizio stipulati direttamente con l'impresa ferroviaria.

Ciò premesso, Ferrovie dello Stato ha riferito che il contratto di fornitura di n. 300 carrozze a doppio piano prevedeva la consegna di 110 carrozze entro l'anno 2005 e la consegna delle rimanenti 190 entro gennaio 2007.

Ad oggi sono state consegnate solo 10 carrozze in quanto si è registrato un ritardo nella fase iniziale delle consegne.

Infatti la prima delle carrozze – realizzata per essere sottoposta a tutte le prove e verifiche tecniche necessarie – dopo aver superato con esito positivo i *test* preliminari previsti contrattualmente, all'atto della pesatura è risultata avere un peso superiore a quello massimo ammesso dal progetto a causa dell'utilizzo di materiali non idonei.

A seguito di tale inconveniente, sono state sospese le prove dinamiche di marcia finalizzate ad ottenere la circolabilità sulla infrastruttura ferroviaria ed il fornitore ha eseguito i necessari interventi correttivi sulla carrozza, ripresentandosi al *test* nello scorso luglio 2005 con un ritardo complessivo di quattro mesi.

Trenitalia, nello scorso mese di agosto, ha quindi effettuato le prove dinamiche di marcia che sono state superate positivamente e hanno consentito l'acquisizione della necessaria «ammissione tecnica» per l'esercizio ferroviario da parte di Rete ferroviaria italiana s.p.a. – CESIFER.

Tutto ciò ha necessariamente comportato una riprogrammazione delle consegne dei 60 treni VIVALTO (treno composto da 5 carrozze) per cui 5 risultano consegnati al 31 dicembre 2005 mentre i rimanenti verranno consegnati entro il 2006-2007.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

BRICOLO

(23 febbraio 2006)

MALABARBA. – *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

lo scorso 22 luglio la nave battente bandiera tedesca «Alliance» si è incagliata nel porto dell'isola di Pianosa:

da notizie stampa si è appreso che tale nave stava svolgendo ricerche per conto della NATO, utilizzando sofisticate apparecchiature, ivi compresi «siluri» che possono raggiungere profondità molto ampie che difficilmente possono essere compatibili con analisi di piante, come la Posidonia di cui si è parlato, un'alga che vive in ben altre profondità (50-100 metri),

si chiede di sapere:

quali attività stia svolgendo questa nave e se effettivamente si tratti di ricerche commissionate dalla NATO;

quali rischi comportino per le popolazioni e per il possibile inquinamento del mare e delle coste.

(4-09168)

(25 luglio 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione concernente la vicenda della nave «Alliance» incagliatasi nei pressi dell'isola di Pianosa si riferisce che la Capitaneria di porto di Portoferraio, nell'immediatezza del sinistro, con fax in data 24.07.2005 ha comunicato quanto segue:

In data 23.07.2005 alle ore 19.40, la motonave «Alliance» di nazionalità tedesca, per cause in corso di accertamento, si è adagiata su un fondale sabbioso di circa cinque metri ad una distanza di circa 200 metri dall'arenile denominato «Cala Giovanni» versante est dell'isola di Pianosa (LAT. 42°35',466 N – LONG. 010° 05',794 E). Immediatamente è stata disposta da parte della Capitaneria di porto l'uscita della motonave CP 553 da Pianosa e richiesto l'impiego della motonave 286 e della MIB dei Vigili del fuoco da Livorno.

Stante l'alta valenza ambientale dell'area in questione è stata dichiarata l'emergenza locale. La Capitaneria di porto di Portoferraio ha richiesto poi l'intervento di unità navali antinquinamento della flotta convenzionata Castalia per prevenire o fronteggiare l'eventuale fuoriuscita di idrocarburi dallo scafo sinistrato.

A seguito di autorizzazione concessa per le vie brevi dalla Direzione per la protezione della natura, è stato disposto dalla Castalia l'invio in zona delle seguenti unità navali:

- B/D AQUARIUS: allertato alle ore 20.00 da Marciana Marina;
- B/D MAREA: allertato alle ore 20.15 da Portoferraio;
- B/D JERZY: allertato alle ore 20.45 da Piombino;
- S/V TITO: allertato alle ore 21.00 da Livorno.

Durante le prime operazioni di prevenzione dall'inquinamento, si è proceduto alla stesura in mare di panne assorbenti per il recupero delle sostanze oleose fuoriuscite dalla motonave ed alla stesura di barriere galleggianti gonfiabili a protezione della costa.

Il giorno 25.07.2005 si è ampliata la zona di contenimento per agevolare le operazioni nell'area da parte delle unità interessate. La messa in opera del predetto secondo fronte di panne assorbenti è stata, poi, temporaneamente interrotta a causa dell'arrivo nella mattinata dei mezzi addetti al disincaglio della motonave «Alliance».

Sono state inoltre allertate il MASCALZONE ATLANTICO, di base a Porto Torres, ed il S/V BONASSOLA, di base a Civitavecchia, per raggiungere la zona del sinistro in caso di necessità.

Alle ore 8.00 del 27.07.2005 le barriere sia galleggianti sia assorbenti poste intorno alla motonave «Alliance» sono state rimosse allo scopo di sgomberare lo specchio acqueo per il disincaglio per opera della società incaricata, che è avvenuta alle ore 10.20.

Durante tale intervallo di tempo il seppur minimo quantitativo di prodotto inquinante, che era contenuto dalle panne galleggianti, è rimasto alla deriva. Prontamente è stata effettuata la rimozione ad opera dei mezzi antinquinamento presenti in zona.

Tali operazioni di bonifica sono state temporaneamente interrotte per procedere nuovamente alla circuizione della nave, che intanto ha dato fondo all'ancora a circa 1 miglio dalla costa, per effettuare l'allibo delle miscele oleose presenti al suo interno.

In questo frangente una lieve iridescenza di gasolio si è «spiaggiata» interessando un tratto di costa lungo circa 20 metri.

Ultimate le operazioni di circuizione della motonave «Alliance», si è provveduto alla posa di circa 80 metri di barriere assorbenti lungo la battigia. Contemporaneamente, con l'aiuto dei detenuti locali e con la collaborazione del referente dell'Ente Parco – Responsabile per la sicurezza ambientale – sono state rimosse delle alghe putrefatte ed intrise di una leggera patina di gasolio.

Intanto sono proseguite le operazioni di disinquinamento nello specchio acqueo antistante la spiaggia ove sono stati dirottati anche i BB/DD MAREA e AQUARIUS i quali congiuntamente agli altri mezzi Castalia Ecolmar hanno provveduto a bonificare l'intera area interessata.

Alle ore 17.45 è stato ultimato l'allibo delle miscele oleose presenti nella motonave «Alliance» ad opera della società incaricata. Si è proceduto pertanto al recupero delle panne gonfiabili al fine di rendere libera la nave oceanografica perché proseguisse verso Genova. Alle 20.00 la motonave «Alliance», ormai liberata, è stata rimorchiata alla volta di Genova con l'assistenza del S/V TITO.

Le panne assorbenti impiegate lungo la battigia sono state lasciate in posizione per tutta la notte al fine di continuare nella loro azione di prevenzione per sicurezza.

Il B/D JERZY, recuperate a bordo le panne gonfiabili di propria dotazione e le barriere assorbenti impiegate durante l'intervento, è rimasto presso l'isola di Pianosa in modo da operare l'indomani congiuntamente al B/D AQUARIUS presso lo specchio acqueo antistante Cala Giovanna.

Il 28/07/2005 il B/D JERZY è iniziata alle ore 7.00 un'attenta perlustrazione dell'intero specchio acqueo prospiciente Cala Giovanna coadiuvato anche dal B/D AQUARIUS, giunto intanto da Marciana Marina in pattugliamento.

Le due unità non hanno rilevato alcun residuo di inquinamento né in mare né sulla spiaggia.

Il 29/07/2005 alle ore 7.00 il S/V TITO è giunto al seguito della motonave «Alliance» nella rada di Genova.

Per quanto riguarda i mezzi intervenuti per la messa in sicurezza ed il disincaglio della nave, la Capitaneria di porto di Portoferraio con fax in data 24.07.05 rendeva noto che il Comando di bordo della motonave «Alliance» comunicava di aver ricevuto conferma dalla ditta NERI S.p.A. che sarebbero partiti dal porto di Livorno il giorno 25 i mezzi necessari per il salvataggio/assistenza.

La citata Capitaneria di porto con successivo fax datato 26.07.2005 ha comunicato quanto segue:

«Si riferisce che i mezzi navali della Società Neri sono giunti nella notte scorsa nella zona delle operazioni posizionandosi in modo da non inficiare la «copertura panne» che circonda la nave in oggetto.

I Tecnici della Società incaricata hanno eseguito ulteriori ispezioni subacquee finalizzate insieme alle opportune verifiche interne, alla stesura di un piano delle azioni da intraprendere per rimettere in assetto di galleggiamento l'unità e quindi successivamente trasferirla.

Dai controlli operati è scaturito un piano di intervento che le Società interessate (Tito Neri e Smit Salvage) hanno sottoscritto e trasmesso».

La Capitaneria di porto con fax in data 27.07.2005 ha infine comunicato quanto segue:

«A seguito delle verifiche espletate, i tecnici delle Società incaricate hanno dichiarato che le falle non hanno interessato casse di gasolio ma solo casse di zavorra; hanno provveduto quindi a sigillare le aperture prodottesi e successivamente a svuotare i locali interessati dall'allagamento con pompaggio nelle casse del pontone impiegato nelle attività di che trattasi.

Contestualmente la nave è stata posta in tiro da due rimorchiatori che, assicurandone l'assetto, la hanno lentamente allontanata da Cala Giovanna.

Le Società incaricate hanno quindi dichiarato di aver ultimato le operazioni di svuotamento e chiusura dei doppi fondi con esito soddisfacente comunicando altresì la prontezza al trasferimento a rimorchio verso il porto di Genova con anche altra unità in assistenza».

Per quanto riguarda infine l'accesso alle acque protette dell'isola, il Parco nazionale dell'arcipelago toscano ha rilasciato l'autorizzazione n. 3703 in data 9 maggio 2005 per il periodo 11-29.07.2005 al prof. Francesco Cinelli per conto dell'Università degli Studi di Pisa per una campagna di ricerca e monitoraggio della distribuzione di «Posidonia oceanica» presso l'isola di Pianosa con i mezzi, le persone e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa.

Con deliberazione commissariale n. 141 del 24 luglio 2005 è stato disposto di «sospendere temporaneamente, con effetto immediato, tutte le autorizzazioni già emesse per il transito di qualsiasi natante per l'accesso all'isola di Pianosa, fino alla conclusione delle attività di recupero della motonave Alliance».

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(9 febbraio 2006)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Risulta all'interrogante che:

all'alba del 25 settembre 2005 il diciottenne Federico Aldrovandi di Ferrara è deceduto, a parere della polizia, per «overdose». La perizia tossicologica, però, smentisce la polizia. Dovrà essere l'autopsia a chiarire le circostanze. Il rapporto delle volanti svela che quattro agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso: due sono usciti con una prognosi di sette giorni, gli altri addirittura venti, ma nessuno si è fatto ricoverare;

il giovane presentava il viso sfigurato, il sangue alla bocca e una ecchimosi all'occhio destro oltre a due ferite lacero-contuse dietro la testa, lo scroto schiacciato e due lividi da compressione sul collo;

qualcuno ha visto Federico Aldrovandi immobilizzato, a terra, col ginocchio di un agente puntato sulla schiena e un manganello sotto la gola mentre l'altra mano del tutore dell'ordine gli tirava i capelli. Un manganello si sarebbe addirittura rotto probabilmente sulla schiena, sulle gambe e sul viso del ragazzo. I segni fanno pensare che fosse impugnato al rovescio e il sangue sul vialetto e sui vestiti fa pensare che le botte sarebbero iniziate a piovere in luogo diverso da quello della morte ed in un momento precedente;

la mattina seguente la questura ha sostenuto la tesi del «malore fatale» per uso di stupefacenti ma la felpa e il giubbino restituiti alla famiglia sono intrisi di sangue,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente intervenire per appurare le dinamiche dell'accaduto, le cause del decesso e le eventuali responsabilità delle forze dell'ordine, così come richiesto dalla famiglia, rispetto ad un evento che la questura definisce una «disgrazia» ma che tutto fa supporre essersi trattato di un vero e proprio pestaggio su un giovane inerme.

(4-09974)

(12 gennaio 2006)

RISPOSTA. – Il Questore di Ferrara ha svolto un'accurata indagine sulle circostanze della morte del giovane Federico Aldrovandi, sulle quali sta ora indagando la competente autorità giudiziaria, anche sulla base delle dichiarazioni di testimoni oculari.

Questi, in sintesi, i fatti:

Alle ore 5,45 del 25 settembre una cittadina, successivamente identificata, chiamava il 112 della centrale operativa dei Carabinieri di Ferrara, riferendo di «uno che sta andando in escandescenza, sta urlando come un matto e sbatte dappertutto».

A seguito della telefonata, una pattuglia della Polizia di Stato raggiungeva la via Ippodromo e gli agenti notavano subito un giovane che urlava frasi sconnesse, sbattendo anche con il capo contro alcuni pali della luce. All'arrivo della volante, il giovane saliva sul cofano della vettura e tentava di colpire con un calcio il capoequipaggio, che stava in piedi accanto alla portiera aperta. Nel fare questo movimento scivolava sulla por-

tiera stessa e quindi cadeva a terra. Alcune delle lesioni riscontrate sul corpo del giovane si sarebbero prodotte in questo frangente. Danni sono stati rilevati sul cofano e sulla portiera della vettura.

L'impossibilità di controllare il giovane, tra l'altro di corporatura robusta, ha reso necessario l'intervento di una seconda volante e, quindi, di una pattuglia dei Carabinieri. Solo l'intervento dei rinforzi ha consentito l'immobilizzazione del giovane, al quale venivano applicate le manette.

Durante la colluttazione, gli agenti hanno dovuto usare gli sfollagente, sia per parare i calci che il giovane continuava a tirare, sia per sbilanciarlo; due sfollagente si sono rotti in corrispondenza dell'impugnatura.

Il giovane veniva infine bloccato a terra e il personale sanitario nel frattempo sopraggiunto preferiva, in un primo momento, mantenere le manette.

La morte del giovane è stata constatata alle 6.35.

Poiché Federico Aldrovandi era privo di documenti, una identificazione provvisoria è stata possibile solo dopo le ore 8, a seguito di una telefonata giunta sul suo telefono cellulare, rinvenuto a circa 40 metri di distanza dal luogo del decesso.

La famiglia Aldrovandi è stata informata alle ore 10.30, una volta conclusi i prescritti rilievi della polizia scientifica e del medico legale;

il riconoscimento ufficiale è stato eseguito alle 11.35, presso l'Istituto di medicina legale, da parte di un familiare.

La Procura della Repubblica di Ferrara ha disposto l'autopsia e una consulenza tossicologica. Il Procuratore ha ritenuto opportuno, anche per la richiesta di verità avanzata sulla stampa dai familiari, di riferire le anticipazioni fornitegli dai consulenti che avevano escluso alcun rapporto di causalità fra i traumi subiti dal giovane e la morte.

Si precisa infine che il 23 dicembre 2005 i consulenti medico-legali hanno chiesto una proroga di 60 giorni per l'approfondimento degli esami istologici.

Il Ministro dell'interno

PISANU

(15 febbraio 2006)

MODICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ha stabilito all'articolo 23 che l'ente pubblico di ricerca Istituto Papirologico «G. Vitelli» sia trasformato in una struttura scientifica dell'Università di Firenze;

l'Università di Firenze, con decreto rettorale n. 1263 del 28 dicembre 2004, ha istituito il Centro Studi Istituto Papirologico «G. Vitelli» quale unità amministrativa dell'ateneo dotata di autonomia amministrativa, contabile e di spesa, e gli ha assegnato il personale già in servizio presso il disciolto ente di ricerca;

a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che tra l'altro regola anche la trasformazione di enti di ricerca in strutture scientifiche universitarie, l'Università di Firenze succede all'ente disciolto anche per quanto attiene i rapporti col personale garantendo comunque il mantenimento della qualifica e dell'anzianità maturata secondo eventuali tabelle di comparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e col Ministro dell'economia e delle finanze;

a norma del medesimo articolo 11, comma 2, sopra citato, al personale trasferito dall'ente disciolto all'università si applicano, sino al primo successivo contratto collettivo di lavoro per il personale universitario, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti nell'ente di provenienza;

l'Università di Firenze, nel trattare il caso del personale del disciolto Istituto Papirologico «G. Vitelli» di Firenze, ha ritenuto di interpretare le norme vigenti nel senso di proporre ai ricercatori del disciolto istituto un inquadramento universitario non già nella naturale e corrispondente categoria dei ricercatori universitari ma in quella denominata EP (elevata professionalità, ex IX livello) del personale tecnico-amministrativo delle università;

il dott. Raffaele Luiselli, ricercatore di III livello in servizio presso l'Istituto Papirologico «G. Vitelli», ha subito contestato tale proposta di inquadramento, sia in colloqui diretti con le autorità accademiche che con nota scritta del 10 maggio 2005, in quanto la particolare tipologia di mansioni del personale tecnico-amministrativo di categoria EP, comunque non relative all'effettuazione diretta di ricerca scientifica in condizioni di autonomia, non rappresenta affatto il mantenimento della qualifica di ricercatore posseduta presso l'ente di appartenenza né del relativo stato giuridico, caratterizzato da mansioni esclusive di ricerca in situazione di autonomia culturale e da diversi profilo professionale, obblighi e orario di lavoro, in apparente violazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 419/99 almeno fino alla stipula del prossimo contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo delle università e fino all'approvazione delle tabelle di comparazione previste dalla medesima norma;

per tutta risposta il dott. Luiselli si è visto intimare dall'Università di Firenze, con lettera n. 36570 del 16 maggio 2005, di sottoscrivere entro il 16 giugno 2005 un contratto individuale di lavoro con l'ateneo nella categoria EP del personale tecnico-amministrativo delle università senza alcuna risposta e contro-deduzione alle sue argomentazioni, anzi con la minaccia dell'Ateneo, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, di considerare il dott. Luiselli rinunciatario all'impiego;

il dott. Luiselli si è visto dunque costretto, per non perdere il proprio lavoro, a sottoscrivere, in data 16 giugno 2005, un tale contratto nonostante che ritenesse il suo inquadramento nella categoria EP del tutto illegittimo, garantendosi comunque, rispetto all'inevitabile contenzioso

giudiziale che ne seguirà, mediante la contestuale firma e consegna all'Ateneo di una dichiarazione di sottoscrizione con riserva;

considerato che:

l'attuale stato giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca ha una struttura perfettamente parallela a quella dei docenti e ricercatori universitari in quanto è articolata su tre livelli di ricercatore, primo ricercatore e direttore di ricerca, corrispondenti alle figure universitarie di ricercatore, professore associato e professore ordinario;

l'accesso al ruolo di ricercatore di III livello avviene tramite concorso pubblico per titoli scientifici ed esami, riservato a coloro che sono in possesso di laurea e di dottorato di ricerca in discipline correlate con la ricerca dell'ente in cui si viene assunti, quindi a condizioni anche più restrittive di quelle previste per l'accesso al ruolo di ricercatore universitario e comunque ben superiori a quelle previste per l'accesso alla categoria EP del personale tecnico-amministrativo delle università;

l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 419/99 presenta profili di difficile interpretazione laddove sembra presumere che il rapporto di lavoro di tutto il personale universitario avvenga sulla base di un contratto collettivo nazionale mentre, a differenza degli enti pubblici di ricerca, i professori e ricercatori universitari hanno uno stato giuridico stabilito per legge e non sono inseriti in nessun comparto contrattuale della pubblica amministrazione;

l'Università di Firenze si è quindi presumibilmente trovata in difficoltà nello stabilire l'inquadramento universitario del personale ricercatore (contrattualizzato) proveniente dal disciolto Istituto Papirologico «G. Vitelli», in quanto da un lato all'interno del personale universitario contrattualizzato (personale tecnico-amministrativo) non sono previste qualifiche e profili professionali di ricercatori, dall'altro le norme sull'accesso ordinario al ruolo di ricercatore universitario non sembrano permettere una nomina diretta di un ricercatore di ente pubblico di ricerca senza «un vero e proprio stravolgimento dei principi in materia di reclutamento del personale docente», come dichiarato esplicitamente dall'ateneo nelle premesse al contratto individuale di lavoro del dott. Luiselli;

considerato altresì che:

l'Istituto Papirologico «G. Vitelli» rappresenta un *unicum* assoluto nel panorama scientifico italiano e mondiale nonché un vanto culturale dell'Italia, in quanto ha consentito e consente un lavoro comune e coordinato di studi e ricerche in un ambito disciplinare estremamente particolare come la papirologia, raggruppando in un'unica struttura scientifica i rari esperti esistenti;

il dott. Luiselli è una delle poche persone al mondo esperte di papirologia e formatesi con uno specifico *curriculum* di una laurea italiana in lettere ad indirizzo classico e di successivi *master* e dottorato di ricerca (Ph.D.) in papirologia conseguiti presso l'University College di Londra in mancanza di analoghi specifici percorsi formativi in Italia;

l'inquadramento del dott. Luiselli nel comparto del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Firenze è mortificante per il suo

curriculum scientifico e per la sua precedente carriera presso l'Istituto Papirologico «G. Vitelli» e, in mancanza di autonomia per le sue ricerche, rischia di interrompere la sua attività scientifica e di fargli perdere il suo specifico profilo professionale, non solo in violazione delle norme vigenti ma anche in dispregio del ruolo della ricerca umanistica in Italia,

si chiede di sapere:

se l'Università di Firenze abbia chiesto e ottenuto indicazioni interpretative da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguardo all'inquadramento universitario del personale ricercatore proveniente dal disciolto Istituto Papirologico «G. Vitelli» e, in caso affermativo, quali siano state tali indicazioni;

se il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia già provveduto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a predisporre le tabelle di comparazione previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 419/99 ed a sottoporle alla Presidenza del Consiglio per la relativa decretazione;

se siano a conoscenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca altri casi di inquadramento nel personale universitario di personale ricercatore di enti pubblici di ricerca proveniente da istituti trasformati in strutture scientifiche universitarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 419/99 e quali ne siano state le relative caratteristiche;

se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ritenga comunque di intervenire, con atti normativi o di indirizzo, affinché la trasformazione dell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» o di altri enti pubblici di ricerca in strutture scientifiche universitarie avvenga nel pieno rispetto dei diritti del personale ricercatore, anche per salvaguardare un settore cruciale per la cultura e per lo sviluppo del nostro Paese.

(4-08964)

(30 giugno 2005)

RISPOSTA. – In riscontro all'interrogazione, sulla base degli elementi forniti dal Rettore dell'Università di Firenze, si precisa quanto segue:

Come noto all'interrogante, la trasformazione dell'Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli» struttura scientifica dell'Università di Firenze, è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che prevede, in particolare all'art. 2, comma 1, lett. b), che nei confronti di taluni enti possa essere disposta la trasformazione in strutture scientifiche universitarie dotate, ai sensi del successivo art. 4, di autonomia amministrativa e contabile. In questo caso, ai sensi del succitato art. 4, le università succedono nei rapporti attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili delle strutture e delle attrezzature degli enti.

Sempre ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 419/99, le università succedono agli enti anche per quanto riguarda i rapporti con il personale, il quale conserva la qualifica e l'anzianità maturata secondo eventuali tabelle di comparazione, approvate con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. A tale personale, aggiunge la suddetta norma, verrà applicato, sino al primo contratto collettivo, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico per esso vigenti.

L'Istituto Vitelli era un ente di ricerca. Il rapporto di lavoro di tutto il personale da esso dipendente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è disciplinato dalla contrattazione collettiva. Ai sensi dell'art. 7 dell'accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998, l'Istituto Vitelli rientra nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Il relativo Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) è quello del 21 febbraio 2002 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999. Sempre in data 21 febbraio 2002, è stato stipulato il CCNL per il biennio economico 2000-2001.

L'art. 1, comma 3, del citato CCNL del comparto enti di ricerca (conformemente anche a quanto stabilito dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 «passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse»), stabilisce che «Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della (...) trasformazione e riordino (...) si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo della nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di destinazione». Nello stesso senso si muove l'art. 31 del predetto decreto legislativo relativo al passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

Lo stesso art. 11, comma 2, del decreto legislativo 419/1999 contiene un riferimento esplicito all'applicazione – come fonte di disciplina dei rapporti di lavoro – del «contratto collettivo» applicabile all'amministrazione subentrante, il che fa ritenere che l'inquadramento dei lavoratori – compresi i «ricercatori» – nell'ambito dell'università non possa che avere luogo nell'ambito del personale contrattualizzato, e dunque non del personale docente, al quale, com'è noto, non si applicano i contratti collettivi di sorta.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'università ha proceduto ad inquadrare i lavoratori appartenenti, ai sensi del relativo CCNL, alla categoria dei ricercatori degli enti di ricerca, nella categoria EP – Area tecnica, tecnico-scientifica, ed elaborazione dati, del CCNL del comparto università.

D'altronde, argomenta il Rettore, una volta che appare indubbio l'inquadramento dei ricercatori nel personale tecnico amministrativo, la categoria più affine non può che essere identificata in quella EP, alla quale corrisponde, per quanto risulta dalla contrattazione di comparto (si veda in particolare il CCNL per il quadriennio 1998-2001, art. 60), il più alto contenuto di professionalità. Ciò, peraltro, trova espressa conferma nella declaratoria generale di cui alla tabella A, che affida agli EP la soluzione di problematiche complesse, e che soltanto per l'accesso ad essa

richiede il diploma di laurea e un'abilitazione professionale o una particolare qualificazione professionale. Con il nuovo CCNL per il quadriennio 2002-2005, il personale inquadrato nella categoria EP è destinatario di un apposito titolo. L'art. 33 testualmente recita: «Il personale inquadrato nella categoria EP (Elevate Professionalità), destinatario della presente sezione, costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni. Pertanto esso rappresenta interesse sotto il profilo contrattuale». Di più, a norma del seguente art. 36, rubricato «attività di ricerca e di studio», si dispone espressamente che «Le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o privati all'interno delle strategie e dei piani delle Amministrazioni stesse» e che «Il personale della categoria EP ha diritto ad essere riconosciuto autore o coautore delle ricerche a cui lavora». Da ciò appare che la categoria EP non è dissimile da quella di «ricercatore e tecnologo» delineata dal CCNL del comparto enti di ricerca, anche in relazione alle attività di ricerca che gli EP sono chiamati a svolgere.

In relazione alle considerazioni sopra espresse, questo Ministero non ha obiezioni da sollevare.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(17 febbraio 2006)

MONTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel periodo 24 ottobre - 14 novembre 2004 si è tenuto nell'isola d'Elba un corso per sommozzatori dei vigili del fuoco; il dipartimento dei vigili del fuoco di Roma aveva chiesto all'Associazione albergatori dell'isola d'Elba un preventivo per il soggiorno in alberghi 3-4 stelle con indicazioni dettagliate di permanenza e servizi;

uno degli alberghi interpellati aveva comunicato un'offerta di 30 euro a persona;

la direzione di detto albergo, dopo un contatto col Comandante dei vigili del fuoco di Portoferrario, è venuta a conoscenza che l'offerta, a loro insaputa, era stata aumentata a 34 euro dall'Associazione albergatori;

gli albergatori successivamente prescelti hanno praticato tariffe comprese fra 46 e 52 euro,

l'interrogante chiede di sapere se risulti:

se gli importi effettivamente pagati siano stati realmente compresi fra 46 e 52 euro e quindi superiori del 30% alla cifra inizialmente richiesta;

in base a quale criterio il dipartimento dei vigili del fuoco di Roma abbia preferito scegliere alberghi con quotazioni superiori al preventivo iniziale;

se il maggiore importo pagato, visto che si utilizzano fondi pubblici, ed è quindi necessario che le spese siano soggette a particolari criteri

di trasparenza, sia dovuto ad aggiunta di servizi rispetto alla richiesta iniziale.

(4-07925)

(29 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Per l'espletamento del corso basico per sommozzatori e per istruttori sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (VV.F.), tenutosi nel periodo 24 ottobre-14 novembre 2004 all'isola d'Elba, il Comandante provinciale VV.F. di Livorno, da cui dipende il distaccamento di Portoferraio, ha esperito una indagine di mercato volta ad individuare le strutture alberghiere locali più idonee alle esigenze di alloggiamento del personale corsista.

Al fine di poter effettuare una scelta oculata sotto il profilo economico-funzionale, il dirigente locale ha ritenuto di avvalersi della consulenza dell'Agenzia del turismo per l'arcipelago toscano la quale, a sua volta, ha investito del problema l'Associazione Albergatori dell'Isola d'Elba. Quest'ultima, dopo aver effettuato una ricognizione allo scopo di individuare le strutture ricettive in grado di fornire i servizi richiesti (30 camere singole o doppie uso singola con servizi privati; 30 camere doppie con servizi privati), ha sottoposto alla valutazione dell'amministrazione n. 4 offerte, come di seguito specificato:

Sistemazione 60 allievi sommozzatori:

- Hotel Caminetto – 52,50 euro a persona;
- Villa Ombrosa – 51,00 euro a persona;
- Villa Padulella – 34,00 euro a persona;

Sistemazione per 30 istruttori sommozzatori in camera singola o doppia uso singola:

- Hotel Massimo: 65,00 euro a persona.

La scelta si è attestata sulle offerte presentate da Villa Ombrosa per il soggiorno degli allievi sommozzatori e dall'hotel Massimo per gli istruttori in quanto ritenute le strutture più adeguate complessivamente alle esigenze rappresentate dall'amministrazione. Infatti per evidenti motivi logistici e di organizzazione del corso, si imponeva la necessità di riunire in un'unica struttura tutti gli allievi del medesimo corso garantendo altresì loro una sistemazione la più possibile confortevole, in considerazione della gravosità del tipo di corso che sottopone gli allievi ad elevato *stress* psico-fisico.

L'offerta presentata da Villa Padulella, sebbene più conveniente dal punto di vista economico, è stata ritenuta insoddisfacente sotto il profilo funzionale in quanto offriva un numero di stanze inferiore alla richiesta,

di diversa tipologia e capienza e con servizi igienici e ristorativi insufficienti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BALOCCHI

(13 febbraio 2006)

PEDRINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

nei piccoli comuni italiani vi è una drammatica situazione dal punto di vista sanitario: la guardia medica non c'è, il medico di famiglia non esiste ed il pediatra è un lusso per qualche ora la settimana: in questa vergognosa condizione sanitaria versano 280 piccoli comuni italiani al di sotto dei 2000 abitanti;

per piccole comunità come comuni in Valbormida in Liguria, Celle di Sanvito in Puglia, Monterone e Castino in Piemonte, Castelpoto in Campania, Enego in Veneto, Lauco in Friuli, Secinaro in Abruzzo, Taverna in Molise, Leonessa nel Lazio, Sellia in Calabria, Craco e Ciriigliano in Basilicata, Sutura in Sicilia, il diritto alla salute sancito dalla Carta costituzionale è stato limitato;

per migliaia di cittadini – donne, anziani e bambini – l'assistenza sanitaria è insufficiente e, in questo specifico caso, il passaggio dei poteri alle Regioni in materia di sanità ha sostanzialmente rappresentato, finora, un peggioramento;

all'assenza del livello centrale si aggiunge infatti una nuova forma di centralismo regionale che tende ad utilizzare le risorse disponibili prevalentemente nelle aree metropolitane;

avviene così che si verifichi una più marcata differenza di trattamento all'interno delle stesse macro-realtà territoriali;

basti pensare ai piccoli comuni della montagna e alla loro condizione al limite della sopportazione per migliaia di famiglie che, in assenza dei più elementari servizi, sono costrette loro malgrado ad una forzata emigrazione. Per centinaia di dializzati, secondo uno studio dei dipartimenti sanitari di alcune ASL di diverse regioni, le più colpite sono persone anziane che vivono nelle aree interne e soprattutto nei piccoli comuni, come dimostra uno studio del Dipartimento di assistenza in nefrologia, dialisi e trapianto di rene, Comprensorio di Foggia;

vi sono persone anziane costrette a percorrere decine di chilometri per raggiungere i centri dialisi in condizioni di totale disagio, a bordo di mezzi privi di *comfort*, e persone anziane costrette a viaggi disagevoli per un semplice prelievo del sangue. Per non parlare del servizio 118, il pronto intervento, che in tantissimi piccoli comuni italiani non esiste, e dove è presente è carente di tutto, dall'assenza del medico a bordo alla totale mancanza di strumenti adeguati, nella cornice di un personale di puro volontariato, e per nulla formato;

questo servizio che, se organizzato anche per due sole ore al mese, eviterebbe disagi, se non addirittura rinuncia alla richiesta di prestazione, trova una richiesta economica assurda da parte degli uffici ASL;

nel comprensorio montano della Lunigiana (provincia di Massa), l'ospedale di Fivizzano, fino ad oggi preposto ad effettuare le analisi cliniche per buona parte della popolazione della vallata, ha sospeso questo servizio. Per tutta la popolazione residente i campioni di sangue vengono spediti a Carrara, con le conseguenze che si possono immaginare. Lo stesso ospedale di Fivizzano si trova in condizione di crisi e pressoché quotidianamente provvede a ridurre le tipologie di servizi forniti;

si è in presenza di un quadro tragico che sembra sfuggire all'attenzione della politica italiana, sempre più incartata e lontana dai problemi reali dei cittadini;

nella stragrande maggioranza dei servizi di guardia medica (peraltro, non sempre costituiti in ognuno di questi piccoli comuni) non c'è nulla, non vi è alcuna dotazione, e molto spesso i medici sono costretti a fare riferimento solo alla loro personale professionalità;

sembra quasi che la salute dei cittadini non sia un diritto naturale e costituzionalmente protetto;

i costi per le famiglie negli ultimi cinque anni sono notevolmente lievitati;

per fare una qualsiasi visita specialistica le famiglie sono costrette a raggiungere, nella maggior parte dei casi, il comune capoluogo, ovunque e soprattutto nel Sud, e questo nonostante i miliardi spesi inutilmente in Italia per l'allestimento di poliambulatori, destinati nelle intenzioni a diventare centri territoriali per le cure specialistiche e divenuti invece delle cattedrali nel deserto;

vi è una condizione di totale disagio che richiede in maniera definitiva una riflessione seria sui diritti dei cittadini che vivono nelle piccole comunità, sempre emarginati e sempre più periferia, ironia della sorte proprio nel tempo della comunicazione e del villaggio globale;

ai piccoli comuni italiani si sta letteralmente rubando l'anima e questo è un errore grave ed imperdonabile nei confronti delle nuove generazioni che vivranno l'Europa dei popoli senza radice e senza identità. Dove non c'è storia, non c'è passato e non ci sarà futuro,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda assumere il Governo per risolvere il problema della tutela della salute per quei cittadini che si trovano a vivere nei piccoli comuni italiani. Si reputano opportune adeguate iniziative del Governo sia per il miglioramento del livello delle prestazioni sanitarie sia soprattutto per il pronto stabilimento di un adeguato livello di tutela sanitaria per le emergenze, in grado di garantire in modo sufficiente anche i cittadini italiani residenti in piccoli comuni e in zone geograficamente periferiche;

se rientri negli intendimenti del Governo perseguire il medesimo obiettivo nelle sedi di concertazione Stato-regioni-enti locali a ciò istitu-

zionalmente deputate, esercitando un ruolo di pressione e sensibilizzazione in particolare verso gli enti regione.

(4-07716)

(18 novembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Va ricordato, peraltro, che la problematica sollevata, relativa all'erogazione dei servizi sanitari nell'ambito organizzativo di specifiche realtà territoriali, rientra nelle competenze istituzionali delle Regioni e Province autonome; si conferma, comunque, il costante impegno ed attenzione del Ministero della salute sulla necessità che, ai cittadini residenti in aree del nostro Paese geograficamente disagiate, venga garantita l'assistenza sanitaria con livelli analoghi a quelli erogati nel resto del territorio.

Al riguardo, si segnala che già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» prevedeva, infatti, che «Per i livelli di assistenza (...) vanno garantite le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate».

A tale scopo, sono state determinate misure di incentivazione economica, mirate a favorire la permanenza delle necessarie unità di personale sanitario nei suddetti ambiti territoriali.

Relativamente all'«adeguato livello di tutela sanitaria per le emergenze» e alle conseguenti «adeguate iniziative» da parte del Governo, va sottolineato che l'attività di «emergenza sanitaria territoriale» è compresa tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto citato.

In tale provvedimento è stato recepito l'«Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992», con il quale sono state fornite indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete di emergenza, attribuendo agli enti regionali l'esclusiva competenza nell'organizzazione del servizio di emergenza («Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle indicazioni fornite con il Presente documento, promuovono, nell'ambito dei propri programmi di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei servizi di emergenza-urgenza, tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati, finalizzati al miglioramento qualitativo e ad una maggiore omogeneità funzionale dei servizi, su base nazionale»).

In particolare, è previsto che:

a) il sistema sanitario per l'emergenza-urgenza deve essere costituito da:

- un sistema di allarme sanitario;
- un sistema territoriale di soccorso;
- una rete di servizi e presidi ospedalieri;

b) le «modalità di risposta» all'emergenza-urgenza devono articolarsi su quattro livelli di operatività:

- punti di primo intervento;
- pronto soccorso ospedaliero;
- dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di primo livello;
- dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di secondo livello.

Limitatamente al sistema di allarme sanitario, è stata raggiunta la copertura pari al 100% nel territorio nazionale.

Al fine di assicurare un livello omogeneo di aggiornamento e formazione per il personale sanitario addetto all'emergenza e per quello utilizzato nelle associazioni di volontariato, nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 2003, è stato stipulato l'accordo, tra il Ministro della salute, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: «Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza-urgenza».

La Conferenza Stato-Regioni, inoltre, nella seduta del 3 febbraio 2005, ha approvato le «Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario in elicottero», che costituiscono «indirizzi tesi a dare una risposta efficace ed appropriata alle emergenze affrontate con i servizi di elisoccorso», fatta salva l'autonomia regionale relativamente ai modelli organizzativi ritenuti più idonei ed efficaci per le singole realtà territoriali.

Il Ministero della salute, nel 2005, ha istituito una commissione, con l'obiettivo di redigere un Piano per il miglioramento dei servizi di emergenza-urgenza; al termine dei lavori, è stato elaborato un documento, che prevede quattro aree tematiche (parte generale, emergenza-urgenza pediatrica, emergenza territoriale ed emergenza ospedaliera).

Il Piano, approvato dal Ministro della salute, è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni; in tale sede è in fase di insediamento un tavolo tecnico, allo scopo di definire specifiche linee-guida.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ZINZI

(22 febbraio 2006)

RONCONI. – *Al Ministro della salute.* – Atteso:

che il sistema sanitario umbro attraversa gravissime difficoltà di prevalente ordine organizzativo che si sono accentuate con i mesi estivi;

che la Regione Umbria, ad avviso dell'interrogante, ha dimostrato sino ad oggi assoluta incapacità ad organizzare un sistema sanitario con servizi integrati, incentivando invece inutili e costosi doppiopioni in una regione di soli 850.000 abitanti;

che in un recentissimo passato in Umbria si sono verificati gravissimi episodi di mala sanità che hanno causato anche delle vittime,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la cancellazione di decine di posti letto in tutti i presidi ospedalieri e nelle due aziende ospedaliere della regione, la mancata assunzione di personale medico e paramedico – perfino di quello in sostituzione del personale in quiescenza –, le drammatiche liste di attesa per visite ambulatoriali ed esami strumentali, l'obbligo a carico del personale medico e paramedico a turni massacranti e a reperibilità frequentissime, la grave conflittualità che si manifesta tra Assessore regionale alla Sanità, Direttori generali della ASL e sindacati ed operatori sanitari, possano provocare gravissimi rischi alla popolazione e altrettanto gravi incertezze nei cittadini;

se non si ritenga altresì che la determinazione di molte ASL a garantire incentivazioni ai medici di medicina generale legate alla contrazione dei ricoveri ospedalieri e ad una contestuale forte limitazione delle prescrizioni farmaceutiche determinino un gravissimo rischio per la certezza della cura e il diritto all'assistenza da parte dei cittadini;

se il Ministro della salute intenda assumere, per quanto di competenza, una specifica iniziativa almeno di ordine ispettivo per verificare la situazione del sistema sanitario della regione dell'Umbria.

(4-09147)

(21 luglio 2005)

RISPOSTA. – In base alla normativa attualmente vigente, la riorganizzazione della rete ospedaliera è ricompresa tra le competenze regionali; in tale materia, le norme di livello nazionale devono definire esclusivamente gli *standard* e gli indirizzi idonei a garantire un giusto equilibrio tra tre macroaree di assistenza (ospedaliera, territoriale, di prevenzione).

Nell'ambito del decreto-legge 18 settembre 2001, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», l'orientamento del Ministero della salute, conforme a quello delle Regioni, è quello di ridurre i posti letto per acuti (lo *standard* di dotazione media regionale è pari a 4 posti letto per mille abitanti), a favore di quelli per la riabilitazione e, soprattutto, a vantaggio di forme diverse dalla ospedalizzazione, con l'ampliamento dei servizi sanitari nel territorio regionale.

L'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ha previsto l'impegno per le Regioni ad adottare, entro il 30 settembre 2005, provvedimenti di individuazione di uno standard di posti-letto accreditati non superiore a 4,5 posti per mille abitanti, comprensivi della riabilitazione e della lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici.

Rispetto a tale *standard* è compatibile una variazione che, in ogni caso, non può superare il 5% in più, in rapporto alle diverse condizioni demografiche delle Regioni.

Per la stessa data, le Regioni sono impegnate ad adottare i provvedimenti per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno ed il potenziamento di forme alternative di ricovero, con il conseguimento di una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata.

Relativamente al fenomeno delle liste d'attesa, il Ministero della salute ha individuato due tipi d'intervento: da un lato, un'inchiesta svolta attraverso la somministrazione, agli Assessorati regionali alla sanità, di un questionario, mirato ad acquisire un quadro informativo esaustivo sui provvedimenti emanati dalle singole Regioni; dall'altro, una verifica allargata a livello aziendale, su tutto il territorio nazionale, effettuata dal Comando Carabinieri per la Tutela della salute.

La collaborazione tra i diversi livelli istituzionali ha trovato conferma nella decisione del Ministro della salute e del Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province autonome di istituire un tavolo tecnico congiunto di lavoro in materia di liste di attesa.

Va sottolineato che l'impegno del Ministero della Salute ha trovato concreta definizione nella legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), nella quale è previsto un piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, che ricomprende gli interventi che le Regioni devono realizzare per accedere ai finanziamenti destinati al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Si indicano sinteticamente i principali interventi:

elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, per le quali sono fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole Regioni e, in mancanza, definizione di tali tempi a livello nazionale, a garanzia degli assistiti;

la realizzazione del Centro unico di prenotazione (CUP) da parte delle Regioni, in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con le Strutture territoriali;

il divieto di sospensione (cosiddette agende chiuse) delle attività di prenotazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, in materia di livelli essenziali di assistenza. Ai soggetti responsabili delle violazioni di tale obbligo saranno applicate sanzioni amministrative;

l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, per promuovere iniziative formative per il personale medico e gli utenti del Servizio sanitario, e per la predisposizione di linee guida con l'obiettivo di fissare criteri di priorità nell'appropriatezza delle prestazioni e forme idonee di controllo. Le linee guida saranno adottate con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda la Regione Umbria, l'Assessore alla sanità ha comunicato che, in base all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e all'accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 28 luglio 2005, le Aziende del Servizio sanitario regionale dell'Umbria erano tenute a conseguire, nel corso del 2005 e con

riferimento alla spesa consolidata 2004, un risparmio sulla spesa del personale, pari a 3.700.000,00 euro.

La nota trasmessa dalla Regione Umbria è a disposizione dell'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ZINZI

(22 febbraio 2006)

ROTONDO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che è allo studio del Dipartimento dei vigili del fuoco la riorganizzazione del servizio antincendio nei porti e a mare;

che tale riorganizzazione nasce dall'esigenza di adeguare il servizio al codice di navigazione e al decreto legislativo n. 334/99 e che essa si pone come obiettivi quelli di accrescere la sicurezza antincendio nei porti e di razionalizzare al meglio le risorse esistenti;

che, nell'ambito del nuovo schema organizzativo, verrebbe prevista l'istituzione della Sezione navale centrale, delle Sezioni navali regionali e delle Sezioni navali provinciali;

che le Sezioni provinciali sarebbero suddivise, in base alla categoria di rischio attribuita, in Sezioni navali provinciali di prima categoria (SNP1) e in sezioni navali di seconda categoria (SNP2); le prime disporrebbero di un organico di 52 unità e sarebbero dotate anche di una nave-rimorchio, particolarmente adatta per le grandi calamità, mentre le seconde avrebbero un organico di 27 unità e non disporrebbero di navi-rimorchio;

che la classificazione delle sezioni navali provinciali in SNP1 e SNP2 deriverebbe da una rigorosa rilevazione dei fattori di rischio;

che, sulla base di una prima scrematura, solo nove porti sarebbero stati inclusi nella prima categoria di rischio;

che tra questi non figurerebbe il porto di Augusta, nonostante esso sia il primo porto chimico e petrolifero d'Italia e uno dei cinque maggiori porti petroliferi del Mediterraneo, e nonostante nel suo retroterra si trovino due raffinerie petrolifere, due stabilimenti petrolchimici e sei depositi di oli minerali, cioè una serie di insediamenti che il decreto legislativo 334/99 considera «attività a rischio di incidente rilevante»;

che il porto di Augusta muove ogni anno 30 milioni di tonnellate di merci, costituite quasi interamente da prodotti chimici e petroliferi;

che il contiguo porto di Santa Panagia ne muove altri 18 milioni di tonnellate, composte esclusivamente da prodotti petroliferi;

che, al di là degli aspetti amministrativi, il porto di Augusta e il porto di Santa Panagia sono un unico sistema portuale e rappresentano la banchina nord e banchina sud del polo petrolchimico di Siracusa;

che insieme i due porti muovono circa il 50% dei prodotti chimici e petroliferi che vengono imbarcati e sbarcati ogni anno in Italia;

che il distaccamento portuale di Augusta, già carente di uomini e mezzi, deve provvedere in caso di emergenza, oltre alla sicurezza antincendio del porto di Augusta, anche a quella del porto di Santa Panagia;

che tale organico, composto attualmente di 38 uomini, verrebbe ridotto a 27 unità, se fosse fondata l'ipotesi secondo cui al porto di Augusta sarebbe stata attribuita la seconda categoria di rischio;

che, di conseguenza, la sicurezza antincendio dell'area costiera, che va da Augusta a Siracusa, già oggi oggettivamente insufficiente, risulterebbe ulteriormente deteriorata,

si chiede di sapere:

quali siano, al di là delle ipotesi di studio, le effettive valutazioni del Dipartimento dei vigili del fuoco sul grado di rischio del porto di Augusta;

se tali valutazioni tengano conto del contesto in cui si colloca il porto di Augusta (il polo petrolchimico di Siracusa) e delle esigenze del contiguo porto di Santa Panagia;

se e quali misure, in ogni caso, il Governo intenda adottare per garantire la sicurezza antincendio dell'area, misure che non possono, comunque, essere limitate al porto di Augusta, ma che devono comprendere anche il porto di Santa Panagia.

(4-08403)

(22 marzo 2005)

RISPOSTA. – Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presta servizio antincendio in ambito marittimo secondo le modalità definite dalla legge 13 maggio del 1940, n. 690, istitutiva del servizio antincendio portuale. Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti che sostano, nonché la prestazione dei servizi tecnici in genere. L'istituzione di distaccamenti portuali antincendio presso i porti di categoria antincendi «1» e «2» è finalizzata, pertanto, ad assicurare il servizio antincendio nello specifico ambito portuale. Attualmente i porti italiani che ricadono nelle due categorie antincendi sopraindicate sono 24.

Proprio di recente, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha effettuato, attraverso i locali Comandi provinciali, un accurato aggiornamento della valutazione del rischio incendi nei porti italiani, considerando di prima categoria antincendio i porti con un indice di rischio comparato superiore a 30. Alla luce di quanto emerso dalla rilevazione in parola, si è potuto constatare che il distaccamento di Augusta e il locale porto presentano un valore relativo dell'indice di rischio pari a 32, ragion per cui il Dipartimento ha provveduto ad includerlo tra quelli di categoria antincendio «1».

Si fa, altresì, presente che sono in via di soluzione le problematiche connesse alla precaria capacità operativa del distaccamento portuale di Augusta, per quanto attiene le dotazioni strumentali per gli interventi in mare, considerato il notevole impegno economico profuso nel 2005 ed an-

cora in corso, per l'ammodernamento del Servizio antincendio navale, che consentirà il progressivo fuori uso delle unità navali obsolete e la loro sostituzione con unità navali antincendi di nuova generazione.

Nel corso del mese di novembre, il distaccamento di Augusta è stato, infatti, dotato di una nuova unità navale antincendio «Medium FF1» ed entro i primi mesi di questo anno sarà ulteriormente potenziato mediante la messa in servizio di altri due nuovi mezzi: un gommone di grandi dimensioni attrezzato per l'antincendio (R.I.B.), ed una unità navale antincendio piccola e veloce (serie 1.000 o serie R.A.F.F.).

Per quanto riguarda la situazione relativa alle risorse umane si rappresenta che presso il Comando provinciale di Siracusa attualmente risulta un organico reale di specialisti nautici di 40 unità in totale, di cui 24 Vigili, 13 Capi squadra e 3 Capi reparto.

Con le procedure di mobilità, già in atto nei rispettivi profili, l'amministrazione sta comunque procedendo al ripianamento del suddetto organico, in considerazione anche del previsto organico teorico di 28 vigili, 16 Capi squadra, e 8 Capi reparto, su cui il distaccamento portuale di Augusta dovrebbe contare.

Si soggiunge, inoltre, che l'amministrazione è intervenuta di recente con una apposita circolare per consentire ai Comandanti provinciali di garantire la presenza presso il distaccamento portuale di almeno una squadra di intervento che, oltre ad essere pronta ad imbarcarsi su altre unità navali antincendio messe a disposizione delle competenti autorità marittime, assicuri il soccorso tecnico urgente h/24 presso il porto, e nello specifico presso il porto di Augusta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BALOCCHI

(13 febbraio 2006)

SALVI, VILLONE. – *Al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso:

che numerose Regioni hanno aperto in paesi esteri sedi di rappresentanza, con notevole impiego di risorse e di personale;

che le sedi anzidette comportano la spesa di cifre considerevoli, mentre appare assai dubbio l'effettivo vantaggio conseguito;

che, ai sensi della Costituzione, la cosiddetta attività estera delle Regioni non si sottrae all'indirizzo e alla vigilanza da parte dello Stato;

che tale potere di indirizzo non può prescindere da una valutazione sul buon uso del denaro pubblico e sull'efficacia, utilità e compatibilità delle iniziative e delle scelte organizzative adottate,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo circa l'istituzione da parte delle Regioni di sedi di rappresentanza in paesi esteri;

cosa abbia fatto ed intenda fare per assicurare il buon uso del denaro pubblico.

(4-10089)

(31 gennaio 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto parlamentare, si ritiene opportuno far presente che la legge n. 52 del 6 febbraio 1996 ha riconosciuto, all'articolo 58, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di aprire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. A titolo di esempio si citano le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto, mentre le regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria) hanno aperto una sede comune a Bruxelles.

La disposizione di legge innanzi citata pone gli oneri derivanti dell'istituzione di tali uffici a carico dei rispettivi bilanci regionali e delle province autonome.

Si soggiunge che, in occasione della comunicazione dei programmi promozionali all'estero, il Dipartimento per gli affari regionali, nel prendere atto delle suddette iniziative, rappresenta alla regione di volta in volta interessata l'opportunità di contattare le rappresentanze diplomatiche e gli uffici ICE ed ENIT al fine di assicurare un'unitarietà nell'azione italiana all'estero.

Gli uffici regionali e provinciali in parola intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza nel rispetto delle prerogative statali ed in particolare della competenza legislativa esclusiva in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *a*), della Costituzione.

Per quanto attiene, infine, all'indirizzo e alla vigilanza sull'attività estera delle regioni, cui fa riferimento l'atto parlamentare, il Dipartimento per gli affari regionali svolge le attività spettanti, ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 131 del 2003, attuativo, tra l'altro, dell'articolo 117, comma nono, della Costituzione.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(20 febbraio 2006)

SPECCHIA, CURTO, BUCCIERO, SEMERARO, TATÒ. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che dagli organi d'informazione del 23 luglio 2005 vengono riportate le dichiarazioni del dr. Pasquale Borrelli, Direttore Compartimentale di R.F.I. Puglia (Rete ferroviaria italiana), sul previsto completamento (entro la fine del 2005) del raddoppio della linea Bari-Lecce;

che lo stesso dr. Borrelli ha dichiarato che, sempre entro il 2005, verranno completati i lavori sulla linea Napoli-Caserta-Foggia-Bari, il raddoppio della linea Bari-Taranto e l'elettrificazione della linea Brindisi-Taranto;

che ha infine aggiunto che si stanno realizzando il potenziamento del nodo metropolitano di Bari, con un investimento di circa 160 milioni di euro, ed il potenziamento del terminale intermodale di Brindisi con un investimento di circa 8,5 milioni di euro e che saranno soppressi o automatizzati i passaggi a livello per garantire maggiore sicurezza;

che per quanto riguarda la linea Bari-Lecce, infatti, nel mese di agosto 2005 si sono verificati (dal 31 luglio al 28 agosto) disagi per i viaggiatori per i lavori per il raddoppio della tratta Polignano-Fasano;

che, stranamente, l'amministratore delegato di R.f.i. (Rete ferroviaria italiana), dr. Mauro Moretti, il 19 agosto 2005, in un'intervista su «Il sole 24 ore», ha invece dichiarato che sul Corridoio 8 è stato già completato il raddoppio Lecce-Bologna (quindi Bari-Lecce);

che, invece, ciò non è assolutamente vero, in quanto, come innanzi evidenziato, mancano ancora le tratte della Lecce-Bari e della San Severo-Termoli;

che anche il raddoppio della Bari-Taranto non è ancora concluso;

che vi è una situazione assolutamente non soddisfacente per l'intermodalità dei porti;

che, in particolare, il porto di Bari non è collegato con l'aeroporto e con il polo di Mattinata, quello di Taranto ha bisogno del *by-pass* della stazione ferroviaria per il collegamento con Reggio Calabria, mentre la rete portuale ferroviaria di Brindisi necessita di urgenti interventi di potenziamento della linea;

che in Puglia vi è la mancanza di un sistema di rete, con circa 1600 chilometri di ferrovia controllata da gestori diversi senza coordinamento tra gli stessi e con tutte le conseguenze negative che ne derivano;

che la rete ferroviaria è obsoleta e quindi lenta,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere presso la Rete ferrovie italiana e le Ferrovie dello Stato affinché nei tempi più brevi possibili la Puglia abbia finalmente una rete ferroviaria degna di questo nome.

(4-09273)

(14 settembre 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione, Ferrovie dello Stato spa, ha riferito che il territorio della regione Puglia è interessato da un intenso programma di potenziamento infrastrutturale e tecnologico.

Il gruppo Ferrovie dello Stato è impegnato in numerosi progetti oggi in diversi stati di avanzamento destinati ad aumentare e migliorare la capacità e la funzionalità della rete nella regione.

Sono stati infatti aperti i cantieri per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete ferroviaria pugliese per oltre 1.700 milioni di euro.

Di seguito si riportano i principali progetti di investimento in Puglia da parte di Rete Ferroviaria Italiana spa:

Opere ultimate:

- elettrificazione Brindisi-Taranto.

Opere in corso di realizzazione:

- raddoppio linea Pescara-Bari;
- raddoppio linea Bari-Lecce;
- raddoppio linea Bari-Taranto;
- potenziamento del terminale intermodale di Brindisi;
- potenziamento Caserta-Foggia;
- SCC (Sistema controllo comando) della direttrice adriatica;
- installazione SCMT;
- installazione GSM-R;
- sistemazione nodo di Bari.

Opere in corso di avvio:

- potenziamento e/o Raddoppio Napoli-Bari.

Opere in corso di progettazione:

- potenziamento itinerario Gioia Tauro-Sibari-Metaponto-Taranto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

BRICOLO

(23 febbraio 2006)
